

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CLXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE			PAG.
Congedo :	PAG.	MATTEOTTI GIANCARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i>	2540
PRESIDENTE	2534	CASTELLUCCI	2540, 2541
Comunicazioni del Presidente:		TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2541
PRESIDENTE	2534	Aumento per l'esercizio finanziario 1962 - 1963, del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3 della legge stessa. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (4371)	2545
Inversione dell'ordine del giorno:		PRESIDENTE	2545, 2547
PRESIDENTE	2534	MELLO GRAND, <i>Relatore</i>	2545
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Autorizzazione a vendere alla Innocenti-Società generale per l'industria metallurgica e meccanica con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato sito in detta città e denominato G. 3. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (4413)	2547
Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex forte Prenestino di Roma. (4324)	2535	PRESIDENTE	2547, 2548, 2549
PRESIDENTE	2535, 2536, 2538	ANZILOTTI, <i>Relatore</i>	2547
ZUGNO, <i>Relatore</i>	2535, 2537, 2538	TREBBI	2548
ANGELINO PAOLO	2536, 2538	ANGELINO PAOLO	2548
RAFFAELLI	2536, 2537, 2538	GRILLI GIOVANNI	2548
ANGIOY	2536	TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2549
RESTIVO	2537	Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento. (4421)	2550
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2537	PRESIDENTE	2550
TURNATURI	2538	PATRINI, <i>Relatore</i>	2550
Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena. (4040)	2539		
PRESIDENTE	2539, 2540, 2541		
TURNATURI, <i>Relatore</i>	2539, 2541		

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
IOZZELLI: Norme integrative dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di località economicamente depresse. (3853);	
CASTELLUCCI ed altri: Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a comuni classificati montani in particolari condizioni. (4206)	2551
PRESIDENTE	2551, 2552, 2553, 2555
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	2551, 2552
ANGELINO PAOLO	2552
SCHIRATTI	2552, 2555
TREBBI	2553
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2553, 2554
MARZOTTO	2554
ANGIOY	2555
Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
GENNAI, TONIETTI ERISIA: Garanzia dello Stato sui mutui contratti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per agevolare la esecuzione delle opere di interesse dei pubblici ospedali. (4253)	2555
PRESIDENTE	2555
ZUGNO ed altri: Trattamento tributario del credito agrario. (4255)	2555
PRESIDENTE	2555
Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
RAFFAELLI ed altri: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra cooperative o consorzi di approvvigionamento e loro soci (<i>Urgenza</i>). (2668)	2556
PRESIDENTE	2556
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
MITTERDORFER ed altri: Estensione di agevolazioni fiscali alle operazioni di credito artigiano assistite da provvidenze legislative provinciali nella regione Trentino-Alto Adige. (4302)	2556
PRESIDENTE	2556, 2557
MITTERDORFER, <i>Relatore</i>	2556, 2557
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2556, 2557
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
ANGIOY ed altri: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al Valor Militare. (1455);	

	PAG.
LONGO e LIZZADRI: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare e ai familiari dei caduti insigniti dell'alta decorazione (<i>Urgenza</i>). (1840)	2557
PRESIDENTE	2557, 2559, 2560
MARZOTTO, <i>Relatore</i>	2557, 2560
ANGIOY	2558, 2560
BIGI	2558, 2560
MATTEOTTI GIANCARLO, <i>Sottosegretario di stato per il bilancio</i>	2558, 2559, 2560
ZUGNO	2559
RAFFAELLI	2559
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa. (4352);	
PUCCI ANSELMO ed altri: Trasferimento della tenuta di Tombolo e della parte residua della tenuta di San Rossore (Pisa) già in dotazione della Corona, al comune e alla provincia di Pisa per le esigenze dell'Università, lo sviluppo urbanistico e la formazione di proprietà contadina (<i>Urgenza</i>). (4019)	2561
PRESIDENTE	2561
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2561

La seduta comincia alle 10,15.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Terragni.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, il deputato Tripodi è sostituito dal deputato Angioy. Comunico, inoltre, che intervengono, a loro richiesta, senza voto deliberativo, i deputati Belotti, Gioia e Negroni.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

subito il disegno di legge: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata "Borgo Ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex forte Prenestino di Roma ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex forte Prenestino di Roma (4324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata "Borgo Ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato, costituente l'ex forte Prenestino di Roma ».

L'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame concerne la vendita a trattativa privata a favore della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », di una porzione del compendio patrimoniale costituente l'ex forte Prenestino. Tale porzione è costituita da una zona di terreno della superficie effettiva di ettari 5.51.00 ed è stata data in concessione, con atto 15 aprile 1948, alla Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco ». Nella convenzione, fatta appunto per regolarizzare tale concessione, vennero stabilite alcune condizioni; le principali di esse sono: l'onere dei tributi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile dovevano far carico al concessionario; pure di pertinenza del concessionario erano la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali. Il concessionario doveva, infine, riconsegnare i locali stessi, alla scadenza della concessione, nello stato in cui si trovavano al momento della presa in possesso senza alcun compenso per gli eventuali miglioramenti apportati durante il periodo di uso del compendio. Si è dovuto aggiungere un certo importo al prezzo di vendita: quello concernente la demolizione di un

capannone e la sua ricostruzione in altro punto del compendio, come era previsto al quarto punto della concessione stessa.

Però, dal 1948 ad oggi, l'Opera concessionaria ha eseguito nel compendio nuove costruzioni, così che la concessione è diventata una base necessaria e stabile per la continuazione dell'Opera e — in conseguenza di questo — è stato chiesto dall'Opera stessa l'acquisto del bene. Il valore attuale del bene oggi posseduto dall'Opera salesiana, comprendente le opere apportate anche dalla Casa Salesiana, è oggi, secondo l'Ufficio tecnico erariale di Roma, di lire 240.000.000 ma, se è vero che il concessionario aveva l'obbligo di riconsegnare il bene nello stato in cui esso si trovava, comprendendo anche i miglioramenti che vi avesse apportato, è altresì vero che la Casa Salesiana non ha introdotto solo dei miglioramenti, ma ha fatto delle vere e proprie costruzioni addizionali, apportando delle radicali trasformazioni agli edifici esistenti ed è noto che, anche a termini del codice civile, il locatario che apporti miglioramenti ha diritto, a fine locazione, ad un'equa indennità. Non si può, logicamente, ammettere che da parte dello Stato vi sia un indebito arricchimento, in particolare, poi, verso un ente che non svolge attività di lucro a fine speculativo ma una attività, invece, di carattere educativo ed assistenziale.

Si è, perciò, ravvisata la opportunità di far determinare il valore di quel compenso dei beni dati in concessione, astraendo da quelle che sono state le opere e le costruzioni fatte dalla Casa Salesiana e l'Ufficio tecnico erariale, procedendo appunto alla valutazione dei beni quali erano al momento in cui era stata fatta la concessione, ha stabilito un valore di vendita di lire 56.700.000.

Considerato però che l'Opera Salesiana non aveva provveduto al quarto punto delle disposizioni, cioè alla demolizione di un capannone ed alla sua ricostruzione in altro punto del compendio, lo stesso Ufficio tecnico erariale ha provveduto a determinare in lire 55.100.000 il valore dell'alienando cespite e ha fissato in lire 1.600.000 il presumibile costo di ricostruzione del capannone. Pertanto, si propone la vendita del bene per il prezzo di lire 56.700.000 (lire 55.100.000+1.600.000) da corrispondersi in dieci annualità di pari importo con l'obbligo, per l'ente acquirente, di destinare il bene, nessuna parte esclusa, ad attività educative, assistenziali e religiose per un periodo non inferiore a venti anni. Inoltre è prevista la restituzione, in caso di inosservanza delle clausole precedenti, delle parti di immobile

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

nei confronti delle quali dovesse verificarsi la inadempienza.

Poiché il convenuto prezzo supera i limiti entro i quali le vigenti disposizioni consentono la vendita di beni dello Stato in favore di persone giuridiche private (e tale è da considerarsi l'ente in questione, avendo il Consiglio di Stato, con voto emesso nell'adunanza della sezione terza in data 15 maggio 1962, affermato il principio che gli enti religiosi non rientrano fra i corpi morali di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783), si è predisposto il disegno di legge che è al nostro esame per autorizzare l'Amministrazione alla vendita.

Chiedo, pertanto, alla Commissione di voler suffragare, col suo voto favorevole, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Dobbiamo ricordare che, anche per altri provvedimenti del genere (cessione di beni dello Stato a comuni, province ed enti pubblici), non abbiamo avanzato nessuna riserva perché vi erano dei vincoli paesistici o dei vincoli da parte della Sovrintendenza alle belle arti, così come non faremmo alcuna osservazione in merito al prezzo per la vendita di cui ci occupiamo oggi se il vincolo di destinazione del bene fosse portato ad un periodo maggiore dei venti anni previsti dal disegno di legge.

Avevo prospettato al Relatore, onorevole Zugno, una tale modifica, ma egli mi ha detto che non si può fissare un vincolo superiore a venti anni.

Il mio comune sta cedendo terreni da destinare a scopi industriali; il giorno in cui quei terreni non saranno più destinati ad uso industriale verranno retrocessi al comune, il quale rimborserà il prezzo percepito.

Ora i venti anni fanno presto a passare; si tratta di aree che acquistano valore veramente notevole indipendentemente da tutte le leggi *in fieri*. Rimane, quindi, il fatto che, se il prezzo deve essere così modico, ed è giusto che modico sia, si deve, per lo meno, stabilire che il vincolo di destinazione debba essere perpetuo o quanto meno superiore ai 20 anni e ciò ad evitare qualsiasi possibilità di speculazione.

RAFFAELLI. Il punto delicato del presente disegno di legge è proprio quello su cui richiamava l'attenzione il collega Angelino. Si tratta, in sostanza, di un compendio immobiliare in Roma di 55 mila metri quadrati il cui prezzo di cessione verrebbe stabilito in lire mille al metro quadrato. Il punto

delicato — e sottolineo la parola delicato — è proprio questo. Non vi è dubbio che, trattandosi di una cessione, (e ne vedremo poi gli scopi e le finalità) si tratterebbe di un valore straordinariamente superiore e sempre crescente, viste le condizioni del mercato delle aree nel comune di Roma. In effetti, il vincolo stabilito in 20 anni sembra proprio messo lì a dire: non è una cessione od una vendita piena perché questa non potrebbe essere fatta al prezzo di lire mille al metro quadrato ed allora poniamo un vincolo, ma per un periodo di soli 20 anni. Venti anni, per dei beni edificabili, sono un breve periodo. Abbiamo, quindi, un prezzo per queste aree, assolutamente sproporzionato a quello che è il costo delle aree nella città di Roma ed a quello che è l'interesse pubblico di ricavare dalla alienazione di questi beni patrimoniali dello Stato quanto deve essere ricavato, senza riguardo al destinatario.

Non abbiamo mai fatto obiezioni — diceva l'onorevole Angelino Paolo — né a queste alienazioni né a quelle derivanti da necessità di comuni e province e di altri enti pubblici o religiosi — però la nostra Commissione è sempre stata del parere di arrivare a delle valutazioni vicine alla realtà. Recentemente si è avuto il caso di un comune a cui è stato fatto presente di modificare la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale e si trattava di beni vincolati più di quanto non sia il bene in discussione. La nostra richiesta, onorevole Relatore, onorevole Ministro, onorevoli membri della Commissione è che il presente provvedimento debba, quanto meno, essere riveduto alla luce dei reali valori che vi sono su queste aree e, se mai vi sia l'opportunità di un vincolo reale e duraturo, si fissi, per lo meno, un vincolo di durata tale che non rappresenti una vana parvenza.

Che poi si sia seguita la via del disegno di legge anziché quella della trattativa privata, a me sembra un po' strano perché, se il valore era quello esposto, il Governo era già abilitato a stipulare un contratto; se il valore non è quello fissato si doveva arrivare al disegno di legge. È mia opinione che il disegno di legge sia stato reso necessario proprio per la incertezza dei valori attribuiti ad un'area di notevolissima estensione nel comune di Roma.

È per i motivi sopra esposti, che inviterò l'onorevole Relatore a voler meglio approfondire altri elementi di giudizio e a discuterne successivamente.

ANGIOY. La nostra Commissione, nel corso dell'esame di provvedimenti del genere,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

ha sempre avuto una condotta uniforme, si è sempre attenuta, per quanto riguarda il valore, alla valutazione fatta dagli uffici specializzati dello Stato, adibiti a questo compito. Non credo si possa arrivare ad altro concetto di valutazione in quanto non ritengo che una Commissione legislativa, come la nostra, possa trovare, nei riguardi di beni che vengono alienati, un diverso concetto di arbitrato. La valutazione, quindi, fatta dall'Ufficio tecnico erariale, credo sia l'unica che possa essere senz'altro accettata; si potrebbe, invece, discutere sul vincolo e se si arrivasse ad una eventuale estensione del vincolo stesso non si potrebbe trovare una ragione di dissenso.

RESTIVO. Signor Presidente, ho ascoltato le ultime considerazioni dell'onorevole Raffaelli sul vincolo perpetuo che si vorrebbe introdurre nel provvedimento.

Mi consenta, l'onorevole Raffaelli, di credere che egli ha dimenticato le interessanti considerazioni che in proposito — in senso contrario — ha svolto, di recente, nella nostra Commissione, dimostrando una chiarezza di visione giuridica che in quella occasione ho avuto ben modo di rilevare.

RAFFAELLI. In quella occasione si parlava di un terreno sul quale esistevano già dei vincoli paesistici.

RESTIVO. Ma vincoli di carattere permanente sono quelli previsti dalla legislazione urbanistica. Non può, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, concepirsi un vincolo che urti contro l'istituto della proprietà così come è regolato oggi. Credo che adombrare una tesi diversa, nella specie, contrasti con quella uniformità e serenità di valutazione che costituisce una caratteristica che diverse volte abbiamo riconosciuto all'onorevole Raffaelli e che, comunque, costituisce la base del nostro lavoro.

Riterrei che, nella specie, la richiesta è formalmente inammissibile e risulta, in rapporto al complesso del provvedimento, anche inattuabile.

ZUGNO, *Relatore*. Vorrei, prima di tutto, far osservare all'onorevole Raffaelli che la richiesta che fa è di una particolare gravità. Sono qui da cinque anni e l'onorevole Raffaelli fa parte anche lui, da parecchi anni, in questa Commissione e si ricorderà, quindi, che di questi problemi abbiamo discusso decine e decine di volte e l'unica obiezione che, talvolta, abbiamo fatto è dove mancava una valutazione degli Uffici tecnici erariali.

Una sola volta abbiamo ridotto, di un dieci per cento, la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale, ma mai da parte della Commissione

si è entrati nel merito o si è dubitato, direi così, della obiettività degli organi tecnici incaricati della valutazione.

Qui è in discussione qualche cosa che creerebbe un pericoloso precedente per qualsiasi provvedimento che verrebbe sul tappeto: questo nostro atteggiamento lascerebbe una discrezionalità di valutazione per cui riteniamo che, su questo punto, assolutamente, non possiamo accettare le osservazioni svolte dall'onorevole Raffaelli.

Per quanto riguarda la destinazione del complesso, non credo che da parte dell'Opera Salesiana intervengano eventuali difficoltà per un aumento del periodo di destinazione vincolata. Però, come membri della Commissione e come parlamentari, dobbiamo tenere conto delle norme giuridiche e mi sembra che le osservazioni fatte poco fa dall'onorevole Restivo siano identiche a quelle che abbiamo sentito a difesa di un altro provvedimento e che sono state bene accolte da parte comunista.

Non vedo, quindi, perché su questo provvedimento ed in questo momento, si debba chiedere un vincolo superiore. Ritengo che l'istituto della usucapione opererebbe su questo terreno se non vi è un pagamento ed allora o diamo in affitto od in concessione ciò che impedirebbe l'azione dell'usucapione che opererebbe, invece, dopo un certo periodo qualora vi fosse una vendita per destinazione. Comunque, non ho nulla in contrario ad accettare un periodo più lungo sebbene creda che faremmo cosa non ortodossa dal punto di vista giuridico. Chiederei, pertanto, che venisse mantenuto il periodo di 20 anni.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei dire all'onorevole Raffaelli, soltanto che, quando si tratta, purtroppo, di stime di beni che già hanno una destinazione e sui quali quello che dovrebbe essere accessorio è diventato principale è, praticamente, impossibile arrivare ad una stima che sia veramente una stima in quanto bisognerebbe potere, prima, demolire tutto quello che è sopra per poter valutare quel tanto di terreno che è connesso ai fabbricati. La stima viene, quindi, fatta in base a concetti generali sui quali si può discutere, per la verità, a lungo. E vorrei anche dire che, quando si tratta di istituti educativi, come quello che consideriamo, dovremmo poter dire: lo Stato vi lascia in concessione gratuita questi beni fino a quando state in essi. In realtà, però, gli italiani sono sempre un po' collegati a questo vecchio concetto della proprietà immobiliare, specialmente quando debbono fare degli altri investimenti, delle altre costruzioni e, quindi, ritengono che una

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

base giuridica come la proprietà possa garantire nuove spese. Sono queste le ragioni per le quali non farei una discussione circa la giustezza o meno della cifra in discussione. Possono essere giuste le valutazioni sia di 20 come di 70 milioni di lire dato che non è assolutamente possibile, il fabbricato essendo enormemente più importante del terreno, arrivare ad una valutazione che abbia un significato concreto. Nessuno poi comprenderebbe quel complesso rimborsando quello che è stato fatto e nessuno avrebbe il coraggio di strapparli ad un collegio di ragazzi. Si potrebbe, quindi, arrivare a quella che è la valutazione degli organi tecnici.

Per quanto riguarda la perpetuità, debbo far osservare che le perpetuità sono sempre limitate alla clausola *rebus sic stantibus* che esiste nella realtà della vita politica ed economica e sono legate contemporaneamente anche a tutto il sistema giuridico attuale.

Il periodo di 20 anni è stato stabilito in quanto esso è legato con il concetto di prescrizione e quindi con il concetto di certezza giuridica perché, quando si chiede il certificato ipotecario si va indietro di 20 anni e non ci si interessa di quanto è successo prima. Se entro il periodo di 20 anni si decidesse di vendere un pezzetto di terra, il compratore, effettuerebbe l'acquisto fidando sulla buona fede commerciale. Se però il potere legislativo vuole considerare invece che il periodo di 20 anni, un periodo di 30 o di 40 anni, non ho difficoltà ad accettare tale innovazione dato che — evidentemente — i padri Salesiani non comprano per fare una speculazione.

Non ha nessuna importanza. Non è assolutamente possibile, nemmeno lontanamente, concepire di fissare un vincolo perpetuo. Accettato qualsiasi termine, ma non un vincolo perpetuo.

ANGELINO PAOLO. Tra il vincolo perpetuo e il termine di venti anni indicato nel disegno di legge, sarei dell'avviso di presentare un emendamento che prevedesse un periodo di 50 anni.

Conosco l'Opera di Don Bosco; ho visto le sue attività in Italia e all'estero e ne conosco il valore educativo. Su questo aspetto della questione, non vi è nessuna discussione. Abbiamo fatta la nostra proposta considerando, appunto, l'uso a cui è destinato il bene in modo che si possa dire che il complesso rimane destinato per un uso educativo.

RAFFAELLI. Vorrei rivolgere una domanda al Relatore: se è stato interpellato il comune di Roma o se questo abbia espresso, comunque, un suo punto di vista sul provve-

dimento legislativo e quale è la destinazione che il Piano Regolatore riserva alla zona in cui è collocato il terreno.

ZUGNO, *Relatore*. In questo momento non ho elementi per rispondere.

TURNATURI. In relazione alle proposte avanzate, do atto all'onorevole Paolo Angelino del riconoscimento che ha voluto fare dei meriti dell'Opera Salesiana. Vorrei, però, precisare che le sue preoccupazioni, per una eventuale speculazione, non soltanto non esistono, ma sono offensive per l'Opera Salesiana, il cui fine è, esclusivamente, quello dell'educazione dei giovani. In questo spirito mi permetterei di presentare un emendamento all'emendamento portando, se mai, il periodo a 30 anni, in modo che ci sia un riconoscimento obiettivo dei meriti dell'Opera Salesiana. Aggiungo che se volevamo essere obiettivi avremmo dovuto donare all'Opera il complesso considerando che essa assolve a una funzione altamente sociale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Pongo in votazione l'articolo 1 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », della porzione di terreno della superficie effettiva di ettari 5.51.00 e catastale di ettari 5.51.83, con sovrastanti fabbricati, adiacente all'ex Forte Prenestino di Roma, per il prezzo di lire 56.700.000.

(*E approvato*).

All'articolo 2 c'è un emendamento dell'onorevole Paolo Angelino, tendente a sostituire le parole « venti anni » con le altre: « cinquanta anni ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

ART. 2.

L'area di cui sopra ed i fabbricati che vi insistono dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a venti anni, ad attività educative, assistenziali e religiose.

(*E approvato*).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 3:

«Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (4040).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena».

L'onorevole Turnaturi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame contempla delle indennità a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Come è noto, il Governo ha, recentemente, presentato in Parlamento diversi disegni di legge con i quali ha inteso adeguare l'indennità di funzione, integrandola, alle mutate esigenze del costo della vita. Nel complesso di quei provvedimenti, furono, però, trascurate le provvidenze a favore del personale cui ho fatto ora cenno e ciò in considerazione del fatto che detto personale già godeva di una particolare indennità di servizio.

Il Parlamento, in sede di discussione del citato disegno di legge che riguardava tutto il personale della Amministrazione civile, ritenne di dover sollecitare il Governo affinché adeguasse il trattamento economico di questo personale anche perché, apportando a tutto il personale l'indennità speciale, si riteneva giusto conservare quel trattamento prioritario che la legge consentiva a queste categorie speciali. Di qui il disegno di legge in esame, al quale il vostro Relatore è, in

linea di massima, favorevole. Vuole, però, sottoporre alcune osservazioni.

Le tabelle, accluse al disegno di legge, prevedono degli adeguamenti per ciò che riguarda l'indennità speciale accordata al personale delle forze di polizia, della carriera direttiva dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena però, nel proporre il disegno di legge, il Governo ha perpetuato una certa discriminazione fra l'indennità corrisposta al personale di polizia e quella per il personale della carriera direttiva dei Servizi antincendi. La misura dell'aumento proposta per gli Ispettori generali delle forze di polizia ammonta a circa il 200 per cento, rispetto cioè a quanto previsto dal disegno di legge 9 maggio 1961, n. 915. Lo stesso è avvenuto per le carriere direttive e di concetto dei servizi antincendi. A questo punto il Relatore ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sulla esigenza, già prospettata, di ripristinare lo stesso trattamento economico e la stessa misura di indennità, sia per le forze di polizia che per il personale addetto ai servizi antincendi. In origine, anzi, con la legge del 1941 venne riconosciuta ai Vigili del fuoco una indennità speciale superiore a quella delle forze di polizia. La legge del 1943 stabiliva poi per l'ex grado V una indennità annua di lire 3.200 e per l'ex grado VI una indennità annua di lire 2.500; quando, però, venne istituito il Corpo dei vigili del fuoco, si ritenne opportuno concedere al personale in servizio presso quel Corpo, in considerazione appunto dei rischi e dei disagi che aveva in comune con le forze di polizia, una indennità speciale che venne stabilita nella misura, per l'ex grado quinto, di lire 10.500 (mentre per il personale delle forze di polizia era di lire 3.200) e per l'ex grado sesto di lire 4.650 mentre per le forze di polizia, era di lire 2.500 e così via per i gradi successivi.

Quindi, fin dall'origine, in effetti, e il Governo e il legislatore avevano ritenuto di accordare un trattamento prioritario al Corpo dei Vigili del fuoco; criterio che venne ribadito e confermato con il decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254 che prevedeva la rivalutazione delle indennità di servizio speciale.

Con quel decreto furono adeguate le indennità nella seguente misura: ex grado quinto lire 42.000; ex grado sesto lire 37.250, (per le forze di polizia, invece, l'adeguamento fu accordato in misura alquanto inferiore e precisamente: ex grado quinto lire 34.200; ex grado sesto lire 25.800).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Ho voluto ricordare questi dati e queste cifre perché mi pare di ravvisare una volontà costante nell'equiparare il trattamento sia delle forze di polizia, sia dei dipendenti del Corpo dei vigili del fuoco.

Questo stesso criterio e questa stessa esigenza furono riconosciuti nel disegno di legge presentato nel luglio del 1960 ad opera dell'allora Ministro degli interni, onorevole Spataro e, nella relazione che accompagna quel disegno di legge, è detto che si tratta di una indennità che viene concessa in considerazione dei compiti che il Corpo svolge in condizioni particolarmente difficili per cui i dipendenti di detto Corpo erano stati equiparati, per quanto riguardava il trattamento economico, alle forze di polizia.

Vi è stata una costante volontà di equiparazione che ora è stata contraddetta perché si è detto che vi erano difficoltà di copertura.

Ed infatti questo disegno di legge che ho citato, prevedeva l'adeguamento della misura dell'indennità.

Signor Presidente, ho voluto ricordare tutto questo per sottolineare l'esigenza di promo che per l'ex grado IV si parla di lire 756.000; per l'ex grado V di lire 562.000 Di quale indennità fruisce il personale in servizio nel Corpo dei vigili del fuoco? L'attuale indennità, per l'ex grado IV è di lire 320.000, per l'ex grado V è di lire 310.000. Ma anche l'attuale disegno di legge prevede un'indennità inferiore a quella stabilita per il personale civile; il disegno di legge che stiamo discutendo voleva cercare di riparare a questa ingiustizia, a questa sperequazione, ma non raggiunge il fine. Mi pare che con questo provvedimento, senza volerlo, si fa un passo indietro anziché in avanti, perché non soltanto non si concede al personale dei Servizi antincendi lo stesso trattamento previsto per il personale civile dello Stato, ma lo si mette in condizioni di minorità rispetto alle altre Amministrazioni. Di qui l'esigenza di un emendamento alla legge che tenda ad eliminare questi inconvenienti o per lo meno li allontani. Propongo, pertanto, un allineamento dell'attuale indennità nella stessa misura indicata nello stesso disegno di legge per il personale delle forze di polizia. È un atto di giustizia al quale la nostra Commissione non può sottrarsi.

Vi è una difficoltà per la copertura, ma a questo si può ovviare se consideriamo che l'attuale disegno di legge prevede un onere di una certa entità per le forze di polizia, ma di una misura molto ridotta per quanto riguarda il

personale dei Servizi antincendi e, pertanto, l'adeguamento comporterebbe una maggiore spesa di poche decine di milioni. Credo che la copertura si possa trovare nello stesso articolo 7 del disegno di legge, in cui si parla delle maggiori entrate ricavate dal provvedimento riguardante le nuove disposizioni per il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e dell'imposta generale sull'entrata sui pagamenti dei canoni di locazione. Il ricavato fu preventivato nella somma di quindici miliardi ed io penso che dieci milioni nel complesso di quindici miliardi possano reperirsi. Ma soprattutto ritengo che quella prospettata è una esigenza di giustizia talmente evidente davanti alla quale la Commissione non può non esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTEOTTI GIANCARLO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Non sono intervenuto in Commissione, per la discussione di questo disegno di legge, ma per altro provvedimento. Purtroppo, non conoscendo il disegno di legge n. 4040 non posso al riguardo esprimere l'avviso del dicastero del Tesoro.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente lettera pervenuta dalla Commissione Bilancio:

« La Commissione Bilancio ha nuovamente esaminato, in data 15 gennaio 1963, il disegno di legge "Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena" (4040), nonché gli emendamenti agli articoli 2 e 7 di iniziativa dei deputati Turnaturi, Bogoni, Bontade Margherita, Castellucci e Armaroli trasmessi da codesta Commissione di merito.

La Commissione ha rilevato che il provvedimento di copertura, richiamato dall'articolo 7 del disegno di legge, risulta ormai definitivamente approvato dai due rami del Parlamento (legge 29 dicembre 1962, n. 1744) e, pertanto, le relative entrate risultano acquisite dal bilancio dello Stato; ha deliberato pertanto di esprimere parere favorevole sul disegno di legge. La Commissione ha deliberato, invece, di esprimere parere contrario sugli emendamenti Turnaturi, Bogoni ed altri, poiché le maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 206, (concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B), richiamata per

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

assicurare la copertura della maggiore spesa implicata, risultano tutte già destinate per il finanziamento di altre iniziative legislative ».

CASTELLUCCI. Faccio presente che ieri sera la Commissione Bilancio ha deciso di riesaminare la questione; quindi, il parere contrario espresso una prima volta sarà oggetto di riconsiderazione.

PRESIDENTE. Allora occorre rinviare l'esame del provvedimento in attesa di trovare una soddisfacente copertura. Dobbiamo, però, vedere la questione concretamente e, non conoscendo quanto ancora durerà la presente legislatura, ci dobbiamo porre la domanda se approvare il provvedimento in esame, oppure attendere eventualmente la prossima legislatura. Debbo chiedere, avendo seguito attentamente la discussione svolta, se sia giusto rinviare ancora una volta l'approvazione del disegno di legge. Le diversificazioni di trattamento economico sono fatte su valutazioni di merito, vale a dire rispetto ad impegni e responsabilità e riguardo al numero del coefficiente; il discorso, allora, dovrebbe essere esteso anche al personale di cui all'articolo 3. Questo è, a mio modesto avviso, quanto la Commissione dovrebbe fare, perché non mi sentirei di accettare la modificazione solo dell'articolo 2. Se si spiega attraverso le differenti funzioni, è una cosa che possiamo accettare o meno, ma per quanto riguarda il coefficiente, è questione che riguarda la posizione di ciascun dipendente.

CASTELLUCCI. Le considerazioni esposte dall'onorevole Presidente non sono opponibili sul piano della giustizia.

Sono presentatore, insieme ad altri colleghi, dell'emendamento all'articolo 2 che è stato formulato avendo riguardo alla funzione esercitata dal Corpo dei vigili del fuoco ed al ripristino di una parità di trattamento che era stata già approvata con la istituzione del Corpo dei Vigili del fuoco e, quindi, mi pare che l'emendamento in discussione non porti qualche cosa di nuovo ma tenda a ripristinare una situazione di parità di trattamento economico che tiene conto della delicatezza e pericolosità delle funzioni svolte dai Vigili del fuoco. Non ho da fare considerazioni rispetto alle altre categorie. Non ho altro da aggiungere.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Sono d'accordo sul testo governativo. Per gli emendamenti occorrerebbe ascoltare il parere del Ministero del tesoro.

TURNATURI, Relatore. Non ho inteso fare l'avvocato di una parte, ho inteso fare l'avvocato della giustizia. Debbo far presente che, nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge, è sottolineata la esigenza di un trattamento eguale sia per le forze di polizia che per i vigili del fuoco. Infatti nella relazione stessa è detto che: « Le particolari e difficili condizioni di lavoro cui detto personale è impegnato ed i rischi che esso quotidianamente affronta, fanno sorgere per esso quanto meno giuste aspettative per un miglioramento economico analogo a quello recentemente concesso a titolo di assegno mensile, alle altre categorie di dipendenti statali ». Le stesse parole, cioè, che erano state usate per sostenere l'opportunità di un allineamento economico alle forze di polizia.

Nel sostenere l'emendamento proposto, intendiamo sostenere un atto di riparazione che è stato costantemente perseguito ed ho sottolineato che, in precedenza, al personale in servizio presso il Corpo dei vigili del fuoco era stata attribuita una indennità maggiore rispetto a quella attribuita al Corpo di polizia. Non si tratta di difendere una causa, ma di difendere, invece, la esigenza di una restaurazione di posizioni indebitamente violate.

Non ho difficoltà ad estendere le stesse considerazioni, a parità di coefficiente, anche al personale addetto agli Istituti di prevenzione e di pena, ma debbo far osservare che, mentre per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, esiste l'esigenza di una perequazione rispetto al passato, questo non accade, invece, per l'altro personale.

Per ciò che riguarda la copertura, insisto nella mia tesi. Siamo presi da mille esigenze, ma vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che un disegno di legge, recentissimo, prevede l'istituzione di indennità speciali per il personale militare in misura superiore a quella che vorremmo accordare al personale in servizio nel Corpo dei vigili del fuoco al quale Corpo era stata riconosciuta una indennità speciale. A mio parere, è inammissibile che ora si possa tornare indietro.

Noi chiediamo soltanto che sia ripristinato quanto vigeva in precedenza, anche se in misura minore. Insisto nella soluzione da me proposta con l'emendamento presentato e faccio nuovamente rilevare che si tratta di un aumento di poca entità in quanto riguarda poche unità e l'articolo 7 prevede la copertura della spesa su di una legge che dà un gettito previsto, di lire 15.000.000.000, gettito dal quale non è difficile togliere la piccola cifra richiesta dal nostro emendamento.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Esiste, quindi, il mezzo per risolvere il problema.

Ho esposto le mie osservazioni; la Commissione può, ora, decidere nel modo che riterrà più opportuno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

La indennità di servizio speciale prevista a favore dei funzionari di pubblica sicurezza ai sensi della legge 9 maggio 1961, n. 415, ed a favore del personale dei ruoli della polizia femminile ai sensi della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è stabilita nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica	Celibi	Coniugati
900	Ispettore generale capo di pubblica sicurezza	L. 87.300	L. 106.300
670	Questore	» 72.600	» 91.600
500	Vicequestore	» 61.200	» 78.700
500	Ispettrice capo	» 50.800	» 62.400
402	Commissario capo	» 53.300	» 68.900
402	Ispettrice di 1 ^a classe	» 43.600	» 53.900
402	Assistente di polizia di 1 ^a classe	» 33.800	» 39.000
325	Commissario	» 47.700	» 63.600
325	Ispettrice di 2 ^a classe	» 38.300	» 48.900
325	Assistente superiore di polizia di 2 ^a classe	» 28.900	» 34.200
271	Commissario aggiunto	» 38.000	» 53.800
271	Ispettrice di 3 ^a classe	» 30.700	» 41.300
271	Assistente di polizia di 1 ^a classe	» 23.500	» 28.800
229	Vice commissario	» 29.500	» 44.900
229	Vice ispettrice	» 24.300	» 34.500
229	Assistente di polizia di 2 ^a classe	» 18.900	» 24.100
202	Assistente di polizia di 3 ^a classe	» 17.400	» 22.500

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

L'indennità di servizio speciale antincendi prevista a favore del personale della carriera

direttiva e di concetto dei Servizi antincendi, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, è stabilita nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica	Celibi	Coniugati
900	Ispettore generale capo	L. 72.300	L. 80.700
670	Ispettore generale	» 57.700	» 66.000
500	Ispettore capo	» 46.700	» 55.000
402	Ispettore superiore	» 39.100	» 47.500
402	Coadiutori principali	» 34.500	» 41.600
325	Primi ispettori	» 32.400	» 40.800
325	Primi coadiutori	» 28.300	» 35.300
271	Ispettori	» 27.100	» 35.400
271	Coadiutori	» 24.200	» 30.400
229	Coadiutori aggiunti e vice coadiutori	» 20.400	» 26.300

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Il Relatore Turnaturi unitamente agli onorevoli Bogoni, Castellucci, Bontade Margherita ed Armaroli ha presentato il seguente

emendamento sostitutivo della tabella di cui all'articolo 2:

Coefficiente	Qualifica		Celibi		Coniugati
900	Ispettore generale capo	L.	87.300	L.	106.300
670	Ispettore generale	»	72.600	»	91.600
500	Ispettore capo	»	61.200	»	78.700
402	Ispettore Superiore	»	53.300	»	68.900
402	Coadiutore Principale	»	53.300	»	68.900
325	Primi Ispettori	»	47.700	»	63.600
325	Primi Coadiutori	»	47.700	»	63.600
271	Ispettori	»	38.000	»	53.800
271	Coadiutori	»	38.000	»	53.800
229	Coadiutori aggiunti e Vice coadiutori	»	29.500	»	44.900

Pongo in votazione tale emendamento, nel principio, con l'intesa che, se approvato, sarà inviato alla Commissione Bilancio per il parere.

(Non è approvato).

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli altri articoli che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

L'indennità di servizio penitenziario prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, e dalla legge 19 aprile 1962, n. 177, è stabilita a favore del personale civile delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e degli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica		Celibi		Coniugati
670	Ispettore generale e qualifiche corrispondenti.	L.	54.400	L.	60.400
500	Direttore capo e qualifiche corrispondenti - Ispettore tecnico di 1ª classe e qualifiche corrispondenti	»	48.800	»	54.200
500	Ragioniere capo e qualifiche corrispondenti	»	41.500	»	46.100
402	Direttore superiore - Ispettore tecnico e qualifiche corrispondenti	»	43.100	»	47.900
402	Ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	»	37.400	»	41.600
325	Direttore e qualifiche corrispondenti	»	39.300	»	43.700
325	1º ragioniere, censore, capo tecnico principale e qualifiche corrispondenti	»	33.400	»	37.100
271	Vice direttore e qualifiche corrispondenti	»	33.700	»	37.500
271	Ragioniere, censore aggiunto, 1º capo tecnico e qualifiche corrispondenti	»	29.300	»	32.600
271	Archivista capo, aiutante principale e qualifiche corrispondenti	»	26.300	»	29.200
229	Vice direttore aggiunto e qualifiche corrispondenti	»	28.100	»	31.200
229	Ragioniere aggiunto, istitutore, capo tecnico e qualifiche corrispondenti	»	25.300	»	28.100
229	1º archivista, 1º aiutante e qualifiche corrispondenti	»	22.300	»	24.800
202	Vice ragioniere, istitutore aggiunto, capo tecnico aggiunto e qualifiche corrispondenti	»	25.300	»	28.100

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

202	Archivista, aiutante di 1 ^a classe e qualifiche corrispondenti	L. 22.300	L. 24.800
180	Applicato e aiutante di 2 ^a classe e qualifiche corrispondenti	» 18.200	» 20.200
170	Impiegati non di ruolo di 1 ^a categoria.	» 24.300	» 27.000
157	Applicato aggiunto, aiutante aggiunto e qualifiche corrispondenti	» 18.200	» 20.200
155	Impiegati non di ruolo di 2 ^a categoria.	» 21.200	» 23.600
144	Impiegati non di ruolo di 3 ^a categoria.	» 14.100	» 15.700
136	Impiegati non di ruolo di 4 ^a categoria.	» 11.700	» 13.000

L'assegno mensile dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1962, n. 177, è soppresso nei confronti del personale civile delle carriere di concetto ed esecutive e, degli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

(È approvato).

ART. 4.

Le indennità mensili di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, e sono sospese in tutti i casi di sospensione di questo.

(È approvato).

ART. 5.

Le indennità stabilite negli articoli precedenti sono corrisposte al personale contemplato negli articoli medesimi nelle misure vigenti al 31 agosto 1962, nel caso in cui esso presti servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162.

È salva la facoltà di rinunciare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennità sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge ha effetto dal 1^o settembre 1962.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, in lire 730.000.000.

per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate ricavate dal provvedimento riguardante nuove disposizioni per il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione di beni immobili e dell'imposta generale sull'entrata sui pagamenti dei canoni di locazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Gli onorevoli Turnaturi, Bogoni, Castellucci, Bontade Margherita, Armaroli, hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Sostituire il primo comma, con il seguente:

« Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 780 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte per lire 730 milioni con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, riguardante nuove disposizioni per il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione di beni immobili e dell'imposta generale sull'entrata sui pagamenti dei canoni di locazione; e per lire 50 milioni con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 206, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B ».

Debbo, al riguardo, far notare che, non essendo stato approvato l'emendamento proposto dagli onorevoli Turnaturi, Bogoni, Castellucci, Bontade Margherita ed Armaroli alla tabella dell'articolo 2, l'emendamento di cui ho dato testé lettura deve, per connessione, intendersi decaduto. Pongo, quindi, in votazione l'articolo 7 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Aumento, per l'esercizio finanziario 1962-63, del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3 della legge stessa (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento, per l'esercizio finanziario 1962-63, del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3 della legge stessa » già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 dicembre 1962. L'onorevole Mello Grand, Relatore, ha facoltà di riferire sul disegno di legge.

MELLO GRAND, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono passati poco più di tre mesi dal giorno nel quale abbiamo affrontato il medesimo argomento che il disegno di legge n. 4371 propone, oggi, al nostro esame. Il 5 ottobre scorso abbiamo esaminato ed approvato il disegno di legge con il quale il limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3 della stessa legge, fissato per l'esercizio 1961-62 in 150 miliardi di lire, venne portato, per lo stesso esercizio, a 240 miliardi di lire, con possibilità di trasferire sull'esercizio seguente la differenza non usufruita.

Oggi ci si propone di elevare a 270 miliardi di lire il limite massimo fissato per l'esercizio 1962-63, già indicato in 150 miliardi di lire. Ed ancora si chiede l'autorizzazione a trasferire la eventuale differenza non usufruita sull'esercizio successivo.

Il Senato della Repubblica ha già conformato con il proprio assenso tale proposta.

La volta scorsa noi abbiamo esaminato insieme quale sia stato l'andamento della gestione dei *plafonds* di cui si tratta dal giorno in cui l'istituto nacque (aprile 1954) al 30 giugno 1962.

Insieme, la volta scorsa, abbiamo anche cercato di approfondire i motivi che hanno dettato successivi incrementi del limite massimo (30 miliardi per l'esercizio 1953-54 e per l'esercizio 1954-55; 50 miliardi per l'esercizio 1955-56; 70 miliardi per l'esercizio 1956-57; 100 miliardi per l'esercizio 1957-58; 150 miliardi per l'esercizio 1958-59 e per i successivi) e ci siamo confermati nella convin-

zione che fosse opportuno adeguare in maniera sempre più reale detto limite all'andamento delle nostre esportazioni.

Non è, quindi, necessario che ripetiamo oggi qui le considerazioni di allora.

Penso, invece che, dati per scontati i motivi tecnici e politici che giocano a favore del provvedimento, sia interessante osservare brevemente quanto è avvenuto dal 30 giugno 1962 al 31 dicembre 1962, in questo campo.

Le « garanzie » concesse sono aumentate di 120 unità (da 1284 a 1404); gli « affidamenti » sono aumentati di 15 unità (da 29 a 44).

L'importo totale delle forniture garantite (parte garantita e parte non garantita) è passato da 701 miliardi di lire a 836 miliardi di lire (+ 135 miliardi).

L'importo delle forniture per le quali è stato concesso una « affidamento di garanzia » è salito da 48 a 98 miliardi di lire (+ 50 miliardi). Gli « impegni assunti con garanzia » (ed è questa la cifra più interessante), cioè il valore totale della parte di fornitura garantita, sono passati da 458 miliardi di lire a 544 miliardi di lire. Gli « impegni assunti con affidamento » si sono spostati dai 39 miliardi del giugno agli 80 miliardi del 31 dicembre (+ 41 miliardi di lire).

Vi è stato movimento anche nel capitolo degli « impegni scaduti » (cioè dei pagamenti su garanzie concesse): erano 126 miliardi di lire (compresi 5,6 miliardi per mancati trasferimenti valutari); oggi sono 160 miliardi di lire.

Gli « impegni in essere per garanzie », la esposizione, cioè, effettiva, è passata da 332 miliardi a 384 miliardi (+ 52); gli « impegni in essere per affidamenti » sono saliti da 39 a 80 miliardi (+ 41).

Il « totale degli impegni in essere », al 31 dicembre 1962, risulta, così di 464 miliardi di lire, contro 371 miliardi del 30 giugno 1962 (+ 93 miliardi di lire).

Considerata questa ultima cifra, (93 miliardi di lire in sei mesi) viene da chiedersi come mai il Governo ritenga necessario elevare a 270 miliardi il limite massimo di cui stiamo parlando, quando, ritenendosi riflettibile nei seguenti sei mesi la situazione dei sei mesi passati, risulterebbe sufficiente fissare il massimo limite a 180/190 miliardi di lire.

La spiegazione è facilmente data: in questi sei mesi, mancando al Governo lo strumento di legge necessario (la approvazione della elevazione del *plafond* per l'esercizio 1961-62, trasferibile, per la parte non usu-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

fruita, sull'esercizio seguente), strumento che solo in questi giorni è stato perfezionato con la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del disegno di legge da noi approvato il 5 ottobre, il Comitato preposto alla concessione delle garanzie e degli affidamenti ha dovuto, necessariamente, muoversi con molta cautela, mantenendosi vicino alla ipotesi iniziale di 150 miliardi per l'intero esercizio.

Ma torniamo all'esame di alcuni dettagli dello svolgimento della situazione dal giugno al dicembre 1962.

Gli « impegni in essere » (o, se vogliamo, la esposizione assicurativa italiana) non hanno subito variazioni rispetto a dodici paesi (Africa Equatoriale francese, Afganistan, Angola, Austria, Canada, Ecuador, Guatemala, Iraq, Mozambico, Olanda, Somalia, Yemen).

Rispetto a 34 paesi l'ammontare della esposizione è salito, e precisamente: di 20,2 miliardi con l'U.R.S.S.; di 18,4 con l'Argentina; di 16,2 con il Messico; di 13,8 con la Tunisia; di 11 con l'India; di 7 con la Jugoslavia; di 4,4, con la Spagna; di 2,1 con la Indonesia; di 1,7 con il Sudan; di 1,4 con la Nigeria; di 900 milioni di lire con il Cile; di 470 con la Gran Bretagna; di importi minori, via via decrescenti sino a 3 milioni, nell'ordine, con la Bolivia, la Norvegia, l'Ungheria, l'Etiopia, la Germania Orientale, il Libano, la Svizzera, la Libia, l'Uruguay, la Grecia, le Filippine, Formosa, la Finlandia, la Bulgaria, la Thailandia, la Malesia, Malta, la Siria, la Giordania, il Belgio, Cipro, l'Australia.

Sono stati stabiliti nuovi rapporti, sotto questo profilo, con cinque paesi: il Ghana (miliardi 7,5); il Pakistan (3,8); la Liberia (700 milioni); il Giappone (580 milioni); la Danimarca (36 milioni).

Il conto creditore è, invece, diminuito verso gli operatori di 23 paesi: Venezuela (10,6 miliardi di diminuzione); Turchia (4,6); Brasile (1,0); e per cifre minori oscillanti da 307 a 1,3 milioni di lire nell'ordine con i seguenti paesi: Francia, Romania, Iran, Polonia, Colombia, Egitto, Svezia, Portogallo, El Salvador, Panama, Perù, Israele, Marocco, Germania Occidentale, Hong Kong, Sud Africa, Uganda, Cecoslovacchia, Nicaragua, Aden.

Questa è la situazione al 31 dicembre 1962. Una situazione che, *grosso modo*, ripete quella verificata al 30 giugno.

Infatti: gli impegni di garanzia corrispondono al 66,8 per cento del valore delle merci esportate (30 giugno = 66,6); il valore delle garanzie concesse rappresenta il 4,14 per cento del valore, considerato anno per anno in lire correnti, della esportazione italiana to-

tale (giugno = 4 per cento); i paesi interessati sono saliti da 69 a 74.

Sulla scorta di queste indicazioni io la prego, onorevole Presidente, di voler invitare la Commissione ad esprimere, in linea con quanto avvenne il 5 ottobre 1962, parere favorevole al disegno di legge n. 4371.

Due osservazioni vorrei, però, aggiungere:

1°) ancora una volta il Governo ci chiede di autorizzare il trasferimento all'esercizio successivo della quota non usufruita nel corso dell'esercizio per il quale il limite massimo di garanzie assumibili è fissato. Ritengo che ciò si debba concedere per non lasciare inutilizzate delle possibilità che non sono, di per se, già molto ampie; ed anche perché il ritardo nell'approvazione del provvedimento non è imputabile al Governo ma alla complessività del nostro *iter* parlamentare. Penso, però, che si dovrebbe raccomandare al Governo di tenere conto della complessità di questo *iter* e di anticipare, se è possibile, la definizione dei *plafonds* in modo che il comitato preposto all'esame delle operazioni da ammettersi alla garanzia assicurativa sia messo in grado di sapere sin dall'inizio dell'esercizio finanziario quale è l'ampiezza delle disponibilità;

2°) non è questa la sede per una discussione su questo argomento, ma ritengo che non si possa ignorare il fatto che fissare il limite massimo delle garanzie assumibili non significhi avere risolto il problema della nostra esportazione, sia di quella che possiamo definire generale, sia di quella agevolata per garanzia assicurativa. Rimane aperto il problema fondamentale: quello del costo del denaro, soprattutto riferito alle necessità della esportazione con pagamento dilazionato. Le possibilità competitive italiane vanno di giorno in giorno diminuendo. L'allineamento progressivo dei costi di produzione (per fattori diversi, ma principalmente per un aumento del costo della manodopera superiore all'aumento dell'indice della produttività) ai costi di produzione esteri, senza che, contemporaneamente sia trovata una formula che consenta un accesso meno oneroso al danaro, va restringendo sempre più i margini della nostra attività all'estero. Non credo si possa continuare ad ignorare il problema del medio credito centrale, le cui capacità di sconto sono praticamente esaurite, cosicché lo esportatore deve presentarsi indifeso, o, quanto meno, non aiutato, al normale rifornimento di mezzi finanziari. Lo so: il problema è grosso. È problema di scelta politica e di scelta economica. Ma è necessario che si ven-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

ga, e rapidamente, alla scelta. La attuale situazione di sospensiva è, certamente, più dannosa di una scelta ben chiara e, soprattutto, ben motivata.

Mi scusino l'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi, per questa digressione. Ma è necessario che si sappia che, votando questo disegno di legge, non si risolvono problemi della nostra esportazione; si coprono i nostri esportatori da alcuni rischi, ma nulla più.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, fissato in 150 miliardi di lire per l'esercizio 1962-63, è elevato di 120 miliardi di lire ed è portato per detto esercizio finanziario a 270 miliardi di lire.

Qualora alla fine dell'esercizio 1962-63 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 270 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo dei rischi da assumere a carico dello Stato previsto per l'esercizio finanziario 1963-64 ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere alla Innocenti - Società generale per l'industria metallurgica e meccanica con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato sito in detta città e denominato G. 3. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere alla Innocenti - società generale per l'industria metallurgica e meccanica - con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato sito in detta città e denominato G. 3 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 dicembre 1962.

Il Relatore, onorevole Anzilotti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANZILOTTI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame riguarda l'autorizzazione a vendere alla società Innocenti lo stabilimento di proprietà dello Stato sito in Milano e de-

nominato G. 3 nonché la porzione del vecchio alveo del fiume Lambro e prevede la definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva gestione di fatto di tale stabilimento da parte della citata società, il tutto per la complessiva somma di 9 miliardi di lire.

Ci sono dei rapporti intercorsi fra la società ed il Ministero della guerra per un contratto del febbraio 1942, rapporti che si possono far arrivare fino al 12 luglio 1944; poi sono succeduti altri rapporti dal 1944 al 1945. La Innocenti ha utilizzato questo stabilimento per le forze armate tedesche e per attività industriali. Vi si lavoravano bossoli di artiglieria per le forze armate italiane, poi per le forze armate tedesche e, infine, è stato utilizzato per attività industriali della società Innocenti fino ad oggi. La suddetta Società ha gestito lo stabilimento dal 1945 in poi ripristinando impianti e manufatti e costruendo altri corpi di fabbrica per completare le attrezzature.

Nel frattempo l'Amministrazione militare ha dichiarato che il compendio non si presta più ai fini della medesima e si è presentato il problema della cessione alla Innocenti. È stata scartata l'idea di procedere, mediante un'asta pubblica, in considerazione del fatto che la Innocenti vantava crediti verso lo Stato per alcuni miliardi. L'asta sarebbe andata deserta. Allora si è venuti nella determinazione di operare la vendita diretta, si è studiata la definizione transattiva di tutti i rapporti e si è trovato il giusto prezzo per lo Stato. Sono stati anche considerati i motivi sociali: la Società ha profuso in quella attività industriale ingenti somme creando un complesso di importanza internazionale che torna a vanto ed onore per il nostro Paese e fornisce lavoro a decine di migliaia di operai. Si è considerato tutto questo e si è fatta una valutazione da parte dei competenti organi tecnici.

Dalla relazione si rileva che il valore attuale è di lire 8.833.000.000; i crediti dello Stato ammontano a lire 9.556.000.000 circa; i crediti della Innocenti risultano di lire 2 miliardi 184 milioni circa; la differenza a credito dello Stato è di lire 7.372.000.000.

In sede di discussione presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, la somma stabilita per la vendita dello stabilimento è stata fissata in 9 miliardi di lire, da corrisponderci in dieci annualità anticipate, a decorrere dal 1° gennaio 1965, con pagamento degli interessi legali del 5 per cento a far tempo dal 1° gennaio 1963 e con

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

accensione di ipoteca legale sull'alienando compendio.

Il relativo contratto, da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze, e le connesse formalità di trascrizione, iscrizione e cancellazione ipotecaria sono esenti da qualsiasi tributo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TREBBI. Vorrei porre una domanda e fare delle considerazioni. Nella relazione si dice che, dopo il 1945, lo stabilimento, destinato alla produzione di bossoli per le forze armate italiane, ha svolto una attività industriale in proprio. In base a quale accordo la Innocenti ha svolto questa attività in proprio? In altra parte della relazione è detto che la Società Innocenti, dopo il 1945, ha operato non soltanto la manutenzione ordinaria ma ha ricostruito per conto suo gli impianti. Come è avvenuta questa ricostruzione? È stata fatta con autorizzazione del Governo oppure per iniziativa della Innocenti? Dalla relazione appare una situazione molto confusa. D'altronde, per arrivare alla determinazione del valore degli impianti, noi abbiamo a disposizione molti dati. Ad esempio, quale estensione ha l'area sulla quale è costruito lo stabilimento? Al riguardo non è detto nulla. Si fa un contratto per vendere un'area e degli impianti alla società Innocenti, ma non si dice l'ampiezza dell'area stessa, non si dice il valore che essa può avere sul mercato.

Un'altra questione da considerare è che il disegno di legge concede delle condizioni di vendita di particolare favore, almeno questa è la nostra impressione, e sono, appunto, condizioni di particolare favore la rateizzazione in dieci annualità dopo che la società ha già sfruttato gli impianti per lungo tempo, il basso tasso di interesse e la esenzione del pagamento di qualsiasi tributo per la iscrizione e cancellazione ipotecaria.

Per tutte queste considerazioni, non potremo che dare voto contrario.

ANGELINO PAOLO. Ho seguito con particolare attenzione tutta questa complessa vicenda: uno stabilimento costruito dalla Innocenti per conto dello Stato, su un'area acquistata dallo Stato, le commesse belliche che cessano, la Innocenti che continua ad utilizzare l'area. Ci troviamo di fronte a questa situazione: c'è uno stabilimento, che oggi è di proprietà dello Stato in quanto l'area è stata, dallo Stato, acquistata l'anno scorso; però la Innocenti lo ha costruito a sue spese sul terreno allorché non era dello Stato.

Dai dati che ci sono stati esposti, apprendiamo che il terreno è stato pagato dallo Stato poco più di un miliardo; oggi viene valutato poco più di tre miliardi; il che significa che lo Stato, quando vuole, sa fare la speculazione sulle aree. I manufatti hanno un valore di 4.716.000.000 mentre lo Stato aveva speso (cioè aveva fatto spendere alla Innocenti) 512.000.000.

Finite le commesse belliche, la Innocenti, sia per scopo di guadagno che per far lavorare le proprie maestranze, ha costruito senza chiedere il permesso al proprietario — lo Stato — e tutto sommato mi pare che lo Stato qui non faccia un cattivo affare.

Se andiamo a vedere anche la questione dei canoni d'uso che dovevano riferirsi a poche costruzioni fatte per commessa dello Stato, ma non a quelle che la Innocenti ha costruito per conto proprio, mi pare che il conto dovrebbe tornare.

Quello che non conosco è il valore dell'alveo del fiume Lambro che dovrebbe andare ad aggiungersi alla somma per arrivare in sostanza ai 9 miliardi.

Io non so quanto si potrebbe ricavare da un'asta pubblica, perché soltanto un'industria può concorrere. Bisogna considerare che o è la stessa Innocenti che compra oppure è un'altra fabbrica che deve trasformare gli stabili e gli impianti. Praticamente qui l'asta pubblica non acquista senso perché ci può essere un solo acquirente, quello che gestisce lo stabilimento. Ma il problema serio è questo: poniamo che si smembrasse tutto e si lottizzasse quell'area. Se il piano regolatore non può consentire che un uso industriale di quell'area, che cosa avverrebbe? E poi c'è da considerare la situazione dei lavoratori occupati nello stabilimento. Si dice che siano decine di migliaia; vorrei una cifra più precisa, però non vi è dubbio che è una considerazione che non possiamo lasciare da parte.

Per tutte queste ragioni, dovremmo considerare favorevolmente la trattativa privata perché la transazione mi pare buona. Lo Stato entra in possesso di 9 miliardi e mi auguro che siano utilmente impiegati, per esempio, sul « Piano Bianco » o per l'edilizia scolastica, perché i fondi stanziati con lo stralcio triennale per l'edilizia scolastica sono stati tutti assorbiti dai precedenti impegni e dobbiamo vedere di rifinanziare questo fondo.

GRILLI GIOVANNI. E questo un provvedimento che non manca di farci stupire! Si alienano beni dello Stato di considerevole valore e per di più di uno Stato il quale dispone di aziende industriali in concorrenza

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

con la Innocenti. Un Governo che si appresta a regalare un bene, che si spoglia di un suo bene a vantaggio di un privato — e che genere di privato — fa veramente una cosa inammissibile!

Se non sbaglio, la Innocenti è una azienda che ha largamente approfittato della guerra e che ora fa concorrenza alle aziende I.R.I. dello Stato. È vero che spesso volte lo Stato ha messo a dirigere queste imprese elementi legati all'industria privata per cui si può dire che lo Stato non ha mai difeso le sue aziende, le ha abbandonate alla volontà dei gruppi privati, ai concorrenti interessati.

Oggi si aliena una azienda di Stato ed io mi domando se questo corrisponda ai nostri interessi di paese moderno; mi domando se, ciò facendo, il Governo intenda dare anche esso una mano ai gruppi monopolistici che dovrebbe combattere.

Con questi metodi il Governo non si dimostra di centro-sinistra; si dimostra un Governo legato a certi interessi che hanno poco a che fare coi principi cui si ispirano i partiti che appoggiano questo Governo; un Governo che difende certi interessi. Ne prendiamo atto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Ministro deve dire che mai un disegno di legge gli ha dato tante preoccupazioni come questo, perché, come giustamente ha detto l'onorevole Grilli, si tratta, in effetti di una grossa questione. Ci siamo trovati di fronte a una situazione che risale al 1942 con cause da parte del vecchio proprietario il quale chiedeva di essere pagato tenendo conto del valore attuale del terreno, perché è vero che il complesso Innocenti è nato sul terreno, diciamo così, espropriato dallo Stato, ma esso è stato espropriato per costruire bossoli per proiettili e non per costruire Lambrette. Quindi mi sono trovato di fronte alla ditta Ceschina che rivendicava la proprietà del terreno nei riguardi dello Stato, mentre lo Stato si trovava, a sua volta, nella impossibilità di rivendicare il terreno di fronte alla ditta Innocenti. A parte il fatto che si tratta di un complesso industriale funzionante e di notevole importanza nella economia nazionale, la Innocenti aveva, a suo favore, le disposizioni del codice civile. D'altra parte c'è anche da considerare una situazione di fatto: di tutto quello che è stato l'impianto fatto col danaro dello Stato per la fabbricazione di bossoli per proiettili di artiglieria, erano rimasti dei ruderi. Abbiamo domandato all'Ufficio tecnico erariale che facesse una accurata stima e l'Ufficio tecnico erariale a sua volta ha chiesto quale sicurezza si aveva che il

Piano regolatore assegnasse il terreno a zona industriale oppure a zona di abitazioni, perché in questa ultima ipotesi, indubbiamente, il valore sarebbe stato maggiore.

Debbo aggiungere che ho cercato, per mio conto, di ricevere informazioni qua e là per avere degli elementi, ma le risposte sono state diverse. Di fronte a questa situazione, abbiamo trattato prima col proprietario del terreno fissando la cifra di un miliardo e 350 milioni; successivamente abbiamo trattato con la Innocenti. In una situazione di questo genere, riteniamo che il prezzo che è stato fissato e le modalità di pagamento possono essere considerate soddisfacenti. Se avessimo chiesto alla ditta Innocenti addirittura i nove miliardi immediatamente, l'avremmo messa nella condizione di non poter dare tale cifra. Nel momento in cui la Innocenti doveva emettere delle obbligazioni attraverso la Banca d'Italia, abbiamo cercato di arrivare ad una ragionevole sistemazione. Si è cercato di fare quello che può fare un buon venditore con un compratore che agisce in posizione particolare. Abbiamo cercato di sistemare la questione nel miglior modo possibile e da questo punto di vista sono qui per proporre alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Innocenti, Società generale per l'industria metallurgica e meccanica, con sede in Milano, dell'intero stabilimento di proprietà dello Stato sito in detta città e denominato G. 3 nonché della porzione del vecchio alveo del fiume Lambro che ricade nell'attigua zona di proprietà Innocenti (porzione che viene quindi sclassificata unitamente a quella già compresa nel G. 3), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva gestione di fatto di tale stabilimento da parte della citata Società, il tutto per la complessiva somma di 9 miliardi di lire.

(È approvato).

ART. 2.

La suddetta somma sarà corrisposta dalla Società Innocenti in dieci annualità anticipate a decorrere dal 1° gennaio 1965, con

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

pagamento degli interessi legali del 5 per cento a far tempo dal 1° gennaio 1963 e con accensione di ipoteca legale sull'alienando compendio.

(È approvato).

ART. 3.

Il relativo contratto — da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze — e le connesse formalità di trascrizione, iscrizione e cancellazione ipotecaria sono esenti da qualsiasi tributo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento (4421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, già il titolo del disegno di legge dice chiaramente quale è l'intento del disegno di legge. Gli ufficiali collocati in ausiliaria, per il fatto di non godere di un trattamento economico ragguagliato allo stipendio, non sono compresi tra le categorie ammesse al beneficio del prestito, non verificandosi, per essi, una delle condizioni contemplate dall'articolo 8, lettera a) e dall'articolo 24, lettera d), del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni.

Va, tuttavia, considerato che il trattamento economico dell'ufficiale in ausiliaria, anche se non ragguagliato allo stipendio, può egualmente raggiungere tale emolumento, tenuto conto delle indennità, o assegni accessori previsti da varie leggi. Si è, pertanto, ritenuto di ammettere gli ufficiali in questione al beneficio ed è stato predisposto il disegno di legge, il quale, nell'articolo 1, prevede la facoltà della cessione del trattamento di pensione limitatamente al numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo della ausiliaria; nell'articolo 2 stabilisce l'autorità militare competente a rilasciare l'autorizzazio-

ne; nell'articolo 3 si provvede ad integrare l'articolo 23 del testo unico 3 gennaio 1950, n. 180, e si stabilisce inoltre che l'ammontare del prestito non può essere superiore all'importo delle quote cedibili, determinato in relazione allo stipendio e al trattamento di pensione spettanti all'atto della presentazione della domanda. Invito la Commissione a voler suffragare, col suo voto favorevole, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1

Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del trattamento di pensione loro spettante, escluso ogni assegno o indennità di carattere accessorio, fino al quinto del relativo ammontare ed entro il limite delle quote mensili corrispondenti al numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.

A tal fine il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

Detto contributo è rimborsabile d'ufficio, all'atto della cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

(È approvato).

ART. 2.

La facoltà prevista dal precedente articolo è subordinata al preventivo nulla-osta del comandante militare territoriale o del comandante del dipartimento marittimo o del comandante di regione aerea, dal quale l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego o di residenza. Se trattasi di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, il nulla-osta è rilasciato dal Ministero.

(È approvato).

ART. 3.

Per gli ufficiali in servizio permanente il periodo di dieci anni previsto dall'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.

L'ammontare del prestito non può essere superiore all'importo delle quote cedibili determinato in relazione allo stipendio e al trattamento di pensione spettanti all'atto della presentazione della domanda.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri: Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a comuni classificati montani, in particolari condizioni (4206) e d'iniziativa del deputato Iozzelli: Norma integrativa dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635, ai fini del riconoscimento di località economicamente depresse (3853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Estensione della legge 13 giugno 1961, numero 526, a comuni classificati montani, in particolari condizioni » di iniziativa dei deputati Castellucci, Baldelli e Forlani e della proposta di legge: « Norma integrativa dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di località economicamente depresse » di iniziativa del deputato Iozzelli.

Comunico che la V Commissione Bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole sulla proposta n. 4206. La V Commissione ha deliberato, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge n. 3853 entro i più ristretti limiti delle disponibilità previste dalla proposta Castellucci ed altri.

Il che vuol dire che, in effetti, dobbiamo prendere come testo base la proposta di legge del deputato Castellucci.

Do la parola al Relatore, onorevole Castellucci, perché riferisca sulle proposte di legge.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione che accompagna la proposta di legge n. 4206 potrebbe esimermi da altre delucidazioni, senonché è bene richiamare alcuni criteri principali per i quali siamo stati indotti a presentare il provvedimento.

Dalla legislazione vigente, che prende le mosse dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, nei territori dell'Italia centrale e settentrionale, sono concesse agevolazioni fiscali alle nuove imprese artigiane e piccolo-industriali. L'articolo 8 della legge n. 635 del 1957 pose due criteri fondamentali per il riconoscimento di zone economicamente depresse che avessero potuto godere di questo beneficio fiscale: il primo è demandato al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno che ha la facoltà di dichiarare, con proprio provvedimento, il carattere di depressione economica per i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti; il secondo è quello che opera per legge e cioè per i comuni il cui territorio è classificato montano a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, numero 991.

Con la legge 13 giugno 1961, n. 526, approvata in sede legislativa da questa nostra Commissione, il limite di popolazione per i comuni riconosciuti di diritto zone economicamente depresse venne elevato a 20.000 abitanti. Questi provvedimenti hanno, però, lasciato scoperti pochissimi comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, che hanno nel frattempo subito un aggravamento delle condizioni economiche dei propri territori, già da lungo tempo percossi da una crisi di decadimento del sistema economico locale, situazione che è venuta, a mano a mano, aggravandosi col riconoscimento di zone depresse per altri comuni confinanti.

La proposta di legge, in attesa del nuovo organico e coordinato provvedimento legislativo per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale, tende a limitare ai casi più urgenti e indifferibili la estensione dei benefici fiscali in oggetto, ponendo due condizioni limitative.

La prima condizione limitativa riguarda la posizione dell'intera circoscrizione amministrativa dei comuni, che deve essere compresa in territorio classificato montano, escludendosi perciò la estensione della norma agevolativa alle porzioni di comuni, anche se queste costituiscano entità censuarie separate (i cosiddetti comuni censuari). La seconda consiste nel limite di popolazione del centro urbano del comune, che non deve superare i 20.000 abitanti di popolazione residente.

Questa è la sostanza della proposta di legge che è al vostro esame e — come l'onorevole Presidente ha già detto — ha già riportato parere favorevole da parte della Commissione Bilancio.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

L'altra proposta di legge, di iniziativa dell'onorevole Iozzelli, ha un diverso contenuto: non si riferisce a territori montani, riguarda territori all'infuori di quelli classificati montani. Nel primo comma dell'articolo unico prevede la estensione delle provvidenze fiscali ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti sempreché interclusi da altre zone dichiarate depresse. Nel secondo comma è prevista una estensione maggiore in quanto tende a dichiarare località economicamente depresse i territori di quei comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti sempreché interclusi da altre zone dichiarate depresse di una stessa provincia e purché non abbiano carattere di industrializzazione.

Questa proposta ha ottenuto parere favorevole da parte della Commissione Bilancio entro i limiti delle disponibilità previste per la precedente. A me pare un pò difficile configurare questi limiti tra due situazioni differenziate: territori montani e territori non montani.

La prima osservazione che debbo fare per questa proposta Iozzelli — per la quale esprimerò un parere limitatamente favorevole e per la maggior parte non favorevole — è che essa incide su un criterio fondamentale della legge, cioè il riconoscimento delle zone depresse; la seconda osservazione è che il criterio contenuto nel secondo comma dell'articolo unico, il quale prevede la estensione del beneficio ai comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti, è un criterio troppo indeterminato perché è difficile stabilire il grado di industrializzazione o meno di un comune da 20.000 a 60.000 abitanti.

In un piccolo comune si può facilmente individuare il grado di industrializzazione; ma in un comune che può anche essere capoluogo di provincia, è un fatto troppo indeterminato che è difficile configurare in poche parole, in un articolo, come è stato proposto. Concludendo, penso che la proposta di legge Iozzelli, così come è stata formulata nel suo complesso, non possa riscuotere un'approvazione incondizionata, mentre per la parte che riguarda i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, sempreché questi comuni veramente dimostrino che la loro economia ne ha scapitato, può essere considerata.

Proporgo, pertanto, alla vostra attenzione l'approvazione della proposta di legge 4206 e, con le riserve espresse, della proposta n. 3853.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Ho ascoltato il parere espresso dalla Commissione Bilancio e

mi pare che la funzione del limite di 20.000 abitanti sia un po' vaga. Se andiamo alla sostanza delle cose vediamo che, nel primo comma della proposta Iozzelli, ci si riferisce al limite dei 20.000 abitanti anche se non si tratti di zona montana.

L'onorevole Castellucci si riferisce alle leggi fondamentali. Vuol dire che noi andiamo ad innovare e se si innova per il numero degli abitanti si può innovare anche per zona montana o non montana.

Poniamo che ci sia un comune con 20.000 abitanti, circondato tutto da comuni che sono dichiarati zone depresse. Chi è che vi andrà a costruire o ad impiantare un'industria? Andranno nei comuni vicini e il danneggiato sarà il comune con maggior numero di abitanti e quindi con maggiori necessità.

Ecco la ragione per cui dico: non estendiamo le agevolazioni fino ai 60.000 abitanti ma prendiamo il limite di 20.000 abitanti togliendo però la qualifica di « zona montana ». Scartiamo il limite dei 60.000 abitanti, ma scartiamo pure la qualifica di zona montana e diciamo che tutti i comuni che hanno 20.000 abitanti e sono circondati da altre zone depresse, sono dichiarati essi pure zone depresse.

SCHIRATTI. Sostanzialmente, aderisco alle considerazioni fatte dall'onorevole Paolo Angelino. Ammetto anch'io che il limite di 60.000 abitanti è eccessivo; invece mi pare che sia accettabile il limite di 20.000 abitanti con il criterio che il comune sia circondato completamente da comuni dichiarati depressi.

Vorrei citare un caso che riguarda la mia provincia: il comune di Gemona nel Friuli, di 120.000 abitanti, è dichiarato montano per due terzi della sua superficie, mentre l'altro terzo non è dichiarato montano ed è la parte, l'unica parte di quel comune, dove potrebbero sorgere delle industrie. Questo comune, con le disposizioni in atto, è effettivamente depauperato perché tutte le iniziative vanno a stabilirsi nei comuni vicini.

Proporrei che nella proposta Castellucci fosse detto: « il cui territorio sia prevalentemente classificato montano ». Oppure si dovrebbe accettare il criterio contenuto nella proposta Iozzelli, cioè che siano comuni interclusi da altre zone dichiarate depresse di una stessa provincia.

CASTELLUCCI, Relatore. Al collega Angelino devo far presente che la proposta di legge Iozzelli merita, senz'altro, di essere presa in considerazione, tuttavia viene ad innovare profondamente i criteri di riconos-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

mento, perché, al primo comma, essa parla di « territori non montani » come zone economicamente deprese. È noto che, fino ad ora, il riconoscimento ufficiale delle zone economicamente depresse spetta, per legge, al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, e di diritto, implicitamente, solo ai territori montani.

Se il comune di Gemona, di cui ha parlato l'onorevole Schiratti, od altri parzialmente riconosciuti territori montani, hanno una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, essi godono già di queste agevolazioni fiscali nella parte montana e di esse beneficiano le aziende artigiane od altre che vi si stabiliscono.

TREBBI. Mi pare che la proposta del collega Castellucci sia la più aderente alla situazione attuale. A noi sembra che la legislazione sulle aree depresse, se ha risolto alcuni problemi, ne ha creati degli altri, anche questi di portata considerevole; e anche le proposte che vengono avanzate non saranno tali da sanare la situazione che si è andata determinando.

Per questo, noi vorremmo cercare di contenere la situazione al momento attuale, ma ci vorrebbe l'impegno da parte del Governo, per un riesame di tutta la questione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Penso che potrebbe assumere un tale impegno anche se la vita di tale Governo ha dei limiti nel tempo...

TREBBI. Parlo del Governo inteso come istituzione, non come uomini. Una revisione della legislazione per tutta la materia, mi sembra indispensabile perché anche quando avremo portato il limite a 20 mila abitanti sorgerà il problema per i centri che ne hanno 22 mila. Ad ogni modo, credo che la proposta Castellucci sia la più idonea.

PRESIDENTE. Debbo ricordare un po' come è nata tutta la questione, anche perché ne ho una responsabilità iniziale. E debbo ricordare che siamo di fronte a delle leggi speciali le quali individuano dei territori, discriminandoli fra depressi e non depressi.

La prima cosa che deve essere presente alla nostra attenzione è che una linea precisa di demarcazione non si riesce a trovare. Tutte queste leggi speciali hanno creato una serie di eccezioni accanto alla linea fondamentale della legislazione che riguarda le aree depresse.

Questioni per la discriminazione sorsero, per esempio, anche (parlando di territori montani) per effetto della legge che istituisce i bacini idrici montani; per cui abbiamo del-

le zone in cui il limite minimo della montagna scende a 200 metri e zone in cui esso è fissato a 600 metri. Non ho mai compreso il perché, da una parte, la montagna è considerata tale al di sopra dei 600 metri, mentre, da un'altra parte, è tale al di sopra dei 200.

La verità è che, ad un certo punto, il limite non è citato in funzione obiettiva, ma soggettiva circa il reperimento di soggetti passivi nella zona. E, quando essi sono ubicati tutti al di sotto di un certo limite, si forza l'affermazione obiettiva di quella linea che divide la montagna dalla pianura e si fa scendere la montagna quasi fino al mare! Questo è il sistema secondo il quale abbiamo legiferato.

Però ricordo che, in definitiva, non potrebbe esistere alcun limite apparente; così ad un certo punto è chiaro che colui che si trova nelle immediate adiacenze di chi è beneficiario dalla legge, troverà sempre che, comunque, possiede requisiti tali da fare affermare che, in via analogica, egli stesso può avanzare la richiesta ad uno stesso trattamento.

Qui si parla di comuni minori. Nella nostra legislazione abbiamo avuto un primo limite a 10 mila abitanti per potere godere dei benefici fiscali; limite che poi è stato portato a 20 mila abitanti. È evidente che, come prima sorsero i centri con oltre 10 mila abitanti a chiedere la partecipazione ai benefici, ora le richieste verranno avanzate dai centri che superano di poco i 20 mila abitanti; e il discorso può andare avanti così senza fine: è lo stesso discorso relativo a colui che, nato alle ore 23 del 31 dicembre 1899 fu chiamato a combattere nella grande guerra, pur essendo nato a poche ore di distanza da chi, essendo nato dopo la mezzanotte del 1° gennaio 1900, fu esente dal servizio militare nella grande guerra, ma il limite a questo punto dovrebbe essere tassativo, come allora lo fu.

Mi domando: dove si va a finire con queste continue eccezioni? A far naufragare le disposizioni emanate a vantaggio di certe zone economicamente depresse perché le « zone depresse » si estendono a macchia d'olio. Debbo dire che un correttivo di questa situazione la legge lo aveva previsto attraverso la capacità del Comitato dei Ministri di qualificare, di propria iniziativa, « zone depresse » quelle che hanno determinati requisiti, e dovrei dire che anche di questa capacità il Comitato dei Ministri ha usato largamente. E vi posso anche dire che se fossi stato Presidente del Consiglio mi sarei opposto a molte di queste classificazioni, perché siamo arri-

vati al punto di trovare a 20 chilometri da Milano delle zone dichiarate « economicamente depresse ». Così potrebbe essere dichiarata zona depressa tutta l'Italia, e sarebbe un ragionamento valido; ma in quella misura in cui vogliamo fare una legge agevolata per cercare di portare certe iniziative in determinate zone, un limite dobbiamo pur metterlo. È chiaro che esistono comuni che sono dentro questo limite e altri che ne sono fuori, come quelli che sono classificati per tre quarti montani e per un quarto no, e in questo caso si può chiedere al Comitato dei Ministri di dichiarare il comune zona totalmente depressa. Da due anni, poi, il limite massimo degli abitanti è stato portato a 20 mila.

La proposta Iozzelli è una proposta di estensione di diritti per i comuni che sono totalmente montani, cioè una precisazione sulla scorta di quello che abbiamo già fatto.

Posso dire tranquillamente che, poco a poco, si arriverà ad annullare completamente questa legislazione. Invito, perciò, gli onorevoli colleghi a volersi rendere conto di questo modo di agire, sia per una impostazione di principio, sia per tener fede ad una certa linea politica, che stiamo già snaturando e che snatureremo sempre di più.

L'articolo 8 della legge n. 635, del 1957 poneva, fra i limiti previsti per la esenzione fiscale, una popolazione massima di diecimila abitanti. Tale limite è stato, quindi, elevato a ventimila, relativamente, però, ai comuni classificati totalmente montani. Oggi la proposta Castellucci prevede il superamento del limite di ventimila abitanti, ferma restando la riserva suddetta, di classificazione di comune totalmente montano. La proposta Iozzelli intenderebbe, invece, estendere la agevolazione fiscale ai comuni semplicemente interclusi fra quelli classificati montani, purché con popolazione fino a sessantamila abitanti.

Con questa nuova impostazione si traduce in norma imperativa quanto fino ad ora era una discrezionalità del Comitato dei Ministri. Così facendo, invece di risolvere un problema, ne solleviamo degli altri. Accanto ai comuni interclusi, infatti, esistono quelli adiacenti, ed a questi, in definitiva, andrà il beneficio derivante dalla legge, invece che ai comuni montani, che erano i beneficiari originali del provvedimento.

MARZOTTO. Quella di questi anni è stata una politica di incentivazione da parte dei vari Governi. Stando a quanto ha affermato giorni fa l'onorevole Riccardo Lombardi (il quale, a quanto sembra, è l'ispiratore del nuovo Governo), però, sembrerebbe che stia per na-

scere la politica di disincentivazione! Da questo punto di vista non mi meraviglierebbe affatto la presentazione di un disegno di legge nel quale si stabilisse che Piazza San Babila a Milano e la zona dei Parioli a Roma sono dichiarate zone non depresse: tutto il resto d'Italia, sì!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che nessuno più di me si sia lamentato della piega che stanno prendendo le cose. Come ha, giustamente, fatto osservare l'onorevole Presidente, infatti, ad ogni comune dichiarato depresso ne sta accanto un altro; accanto a questo un altro ancora, e così via, in una serie infinita, tutti i comuni vogliono essere dichiarati comuni in zona depressa. In Italia, accanto alle zone depresse vi sono le zone industriali, quindi le zone particolari.

Ora, il Ministro delle finanze è stato tentato anche di presentare un disegno di legge in cui si dicesse di farla finita e di concedere per tutti i comuni d'Italia un numero di anni di esenzioni fiscali che fosse uguale per tutti; altrimenti non si fanno le cose secondo giustizia. Però, se a questo non si vuole arrivare, bisogna riconoscere che ci sono dei difetti grossi nel nostro sistema, e uno di questi è costituito dal fatto che, nelle zone montane, vige solo, per legge, la distinzione basata sul numero degli abitanti: più o meno di 20.000 abitanti. Al di sotto di questo limite esiste una presunzione di depressione. E non si tiene conto che, nelle zone alpine, i centri abitati sono costruiti generalmente a fondo valle, mentre in quelle appenniniche sono tutti sui monti, il che, tuttavolta, non ha un grande significato di per se stesso.

Secondo me, la questione relativa alle zone depresse è un'altra. Se teniamo conto che il comune di Roma è più grande di tutta la provincia di Milano, vediamo come è assurdo che a Milano esistano delle zone depresse in comuni così poco lontani dalla città, che a Roma sarebbero compresi nel territorio del Comune, come è assurdo che non si considerino depressi alcuni territori del comune di Roma.

Altra anomalia si riferisce ai paesi circondati da montagne. Evidentemente si deve riconoscere che un sistema basato sulla sola altitudine non significa nulla, in quanto l'altitudine è — sì — una delle caratteristiche della « montanità »; ma altre caratteristiche vi sono, e di sostanza; come i territori montuosi e accidentati e tali che la coltivazione è ridotta al minimo, se non impossibile. Vi sono, nell'Appennino, delle zone che non arrivano probabilmente all'altitudine di 600 metri ma si

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

possono, senz'altro considerare, fra le più depresse, come, per esempio, la zona delle Murge.

Se noi pensiamo, quindi, di volere considerare tutti i casi, credo che sarebbe impossibile affidarci a qualcosa di veramente positivo data la loro estrema varietà che richiederebbe dei provvedimenti estremamente diversi. Basterebbe citare due zone depresse per convincersene: Gubbio e Viterbo.

Noi difficilmente arriveremo alla conclusione di dire: abbiamo fatto totalmente giustizia; e, per di più, non bisogna dimenticare che si vengono a creare delle situazioni di irregolarità, per cui, la dichiarazione di una zona depressa isolata crea, automaticamente, delle zone depresse nei territori confinanti, con l'esodo della loro attività verso la zona dichiarata depressa.

Cosa dobbiamo fare in questa situazione? Non possiamo seguire tutto: vediamo di tener ferme alcune considerazioni. E qui mi pare abbia ragione l'onorevole Castellucci. Prendiamo il primo caso, quello di comuni montani totalmente circondati da altri comuni montani. È il caso pratico dei comuni di fondo valle e l'onorevole Castellucci vorrebbe considerarli automaticamente compresi nelle zone depresse.

Per parte mia, vorrei dire, invece, che anche qui dovrebbe valere la regola da inserire nella legge, che questi comuni « possono » e non « debbono » essere dichiarati montani; in quanto vi sono dei casi particolari di comuni montani con oltre ventimila abitanti che non possono essere assolutamente dichiarati montani agli effetti dei noti benefici. Un esempio classico: Bolzano, che ha più di ventimila abitanti e che non mi pare proprio sia il caso di dichiarare depresso in base alle sole caratteristiche di montanità.

Quindi vorrei dire all'onorevole Castellucci che sarebbe più opportuno stabilire la dizione « possono » anziché « devono ». Noi possiamo anche ammettere che vi siano delle località in condizioni di essere dichiarate depresse e goderne i benefici.

Ritengo che, oltre i ventimila abitanti, dovremmo ammettere il « può » e non il « deve ». Invito, quindi, l'onorevole Castellucci a formulare un testo che, rispondendo ai criteri finora prospettati, cerchi di tener conto almeno dei casi più salienti (vista l'impossibilità di esaminarli tutti), escludendo talune ipotesi evidentemente contrarie allo spirito della legge.

ANGIOY. Ella, onorevole Presidente, all'inizio della seduta ha dato lettura del parere

espresso dalla Commissione Bilancio, il quale limitava l'approvazione della legge all'ambito della proposta Castellucci. Superando tale limite, è necessaria la richiesta di un nuovo parere?

PRESIDENTE. Non vi è dubbio.

ANGIOY. Rinviare significherebbe precludere l'iter della legge. Mi pronunzierò, quindi, in favore della proposta Castellucci, che ritengo sia l'unica ad avere probabilità di arrivare a buon fine prima del termine della legislatura.

SCHIRATTI. Chiedo che l'esame delle proposte di legge sia rinviato a domani, in modo da potere, se possibile, trovare la via di eliminare alcuni almeno degli inconvenienti da ciascuno di noi constatati, cercando nel contempo di soddisfare il maggior numero possibile di esigenze.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione delle due proposte di legge Iozzelli e Castellucci è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gennai Toniotti Erisia: Garanzia dello Stato sui mutui contratti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per agevolare la esecuzione delle opere di interesse dei pubblici ospedali (4253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gennai Toniotti Erisia: « Garanzia dello Stato sui mutui contratti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per agevolare la esecuzione delle opere di interesse dei pubblici ospedali ».

Poiché la V Commissione ha chiesto un rinvio per la emissione del parere, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zugno ed altri: Trattamento tributario del credito agrario (4255).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zugno, Germani, Restivo, Castellucci, Reale Giuseppe, Armani, Schiavon, Monte, Bolla, Sangalli: « Trattamento tributario del credito agrario ». (4255).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Anche per questa proposta di legge, la V Commissione Bilancio ha chiesto un breve rinvio della discussione per poter esprimere il proprio parere. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del provvedimento è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra cooperative e consorzi di approvvigionamento e loro soci (2668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Curti Ivano, Faletta, Albertini, Passoni, Trebbi e Bigi: « Esenzione dalla imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra cooperative e consorzi di approvvigionamento e loro soci ».

Poiché permane il parere contrario della V Commissione Bilancio, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge dei deputati Mitterdorfer ed altri: Estensione di agevolazioni fiscali alle operazioni di credito artigiano assistite da provvidenze legislative provinciali nella regione Trentino-Alto Adige (4302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mitterdorfer, Berloff, Veronesi, Riz, Conci Elisabetta e Ebner: « Estensione di agevolazioni fiscali alle operazioni di credito artigiano assistite da provvidenze legislative provinciali nella regione Trentino-Alto Adige » (4302).

L'onorevole Mitterdorfer ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MITTERDORFER, *Relatore*. La proposta di legge in esame tende a equiparare le condizioni del credito artigiano nella regione Trentino-Alto Adige a quelle vigenti nelle altre regioni a Statuto speciale.

Il sesto capitolo della legge n. 949 del 1952 prevede la istituzione di una speciale Artigiancassa per il credito artigiano nazionale. Ricordo che le province della predetta Regione hanno una competenza primaria, che ha consentito loro di legiferare in materia.

Non potendo, tuttavia, usufruire delle agevolazioni fiscali, gran parte degli artigiani della provincia di Bolzano ha preferito ricorrere alla succitata Artigiancassa, senza beneficiare quindi del credito artigianale previsto dalla legislazione provinciale. Tutto ciò, naturalmente, con grave discapito degli artigiani, soprattutto dal punto di vista delle garanzie da prestarsi.

Per quanto riguarda l'onere derivante da questa proposta, debbo dire che esso, in pratica, non esiste. Estendendo le agevolazioni fiscali al credito artigianale provinciale, infatti, le operazioni che finora erano state fatte tramite l'Artigiancassa, in base alla legge nazionale, verrebbero effettuate dagli istituti locali autorizzati.

Del resto le Regioni a statuto speciale — Sicilia e Sardegna — hanno già avuto, l'una per legge regionale e l'altra per legge nazionale, l'estensione delle agevolazioni di legge in materia, di modo che da esse è rimasta esclusa praticamente soltanto la Regione Trentino-Alto Adige, che finora non le ha ottenute. La proposta di legge, quindi, si propone una equiparazione a quella che è la legislazione vigente per le rimanenti Regioni a statuto speciale.

La Commissione Bilancio, investita del parere alla nostra Commissione, si è espressa favorevolmente circa l'approvazione del provvedimento, ed o — come Relatore — propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione della proposta di legge stessa.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Alle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, assistite da provvidenze legislative delle provincie di Trento e Bolzano, nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. I miei uffici mi hanno fatto rilevare la necessità di stabilire, con un inciso, in merito alle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, « ... sempreché queste operazioni debbano essere effettuate da Istituti specificatamente indicati... » oppure: « ... esclusiva-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

mente operanti nella Regione Trentino-Alto Adige... ».

MITTERDORFER, *Relatore*. Le leggi regionali per il territorio di Bolzano non prevedono uno specifico istituto incaricato di svolgere queste operazioni, ma prevedono l'accordo delle rispettive amministrazioni con i vari Istituti locali; è per questo motivo non si è potuto indicare un Istituto specifico, come invece si è fatto, per esempio, per la corrispondente legge sarda.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Bisognerebbe, allora, stabilire una limitazione di attività al territorio regionale per le aziende artigiane. Una limitazione è necessaria per evitare che la norma venga estesa, nella pratica applicazione, *erga omnes*.

PRESIDENTE. Faccio osservare che, nella seconda riga del testo proposto per l'articolo unico, si parla di enti assistiti da provvidenze legislative delle province di Trento e Bolzano. È logico che l'artigiano che si trasferisce, per esempio, a Verona non può aver diritto all'assistenza. Mi pare che la preoccupazione dell'onorevole Ministro possa essere fugata da queste considerazioni.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare questa precisazione, e non insisto. Comunque rimane stabilito, per l'interpretazione del testo, che il beneficio previsto deve essere usufruito soltanto da imprese che operano nella regione Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto. La proposta di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono quindi presentati emendamenti, sarà posta in votazione, direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Angioy ed altri: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valore militare (1455); e dei deputati Longo e Lizzadri: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valore militare e ai familiari dei caduti insigniti dell'alta decorazione (Urgenza) (1840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge n. 1455 — d'iniziativa degli onorevoli Angioy ed altri — e n. 1840 — d'iniziativa degli onorevoli Longo e Lizzadri — concernenti la concessione di una

pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare.

Comunico che è stato redatto un testo unificato che le due proposte riassume, di cui do lettura e sul quale la V Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole:

ART. 1.

Ai decorati di medaglia d'oro al valor militare viventi, è concesso un assegno straordinario a vita, irrevocabile, di lire 1.000.000 annue.

ART. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

ART. 3.

Nei riguardi degli eredi del decorato resta fermo il diritto alla reversibilità dell'assegno di medaglia d'oro al valor militare, previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

ART. 4.

All'onere annuo previsto di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte nell'esercizio finanziario 1963-64, mediante uguale riduzione dello stanziamento corrispondente al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63.

ART. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1963.

Il Relatore, onorevole Marzotto, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

MARZOTTO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tornano in discussione, dinanzi alla nostra Commissione, due proposte di legge, nn. 1455 e 1840, di cui sono già stato relatore nel 1960. Nell'esprimere, allora, le mie perplessità di fronte alle proposte, così come formulate — pur condividendo le ragioni morali che le suggerivano — invitavo il Governo a presentare un disegno di legge per una proporzionale rivalutazione degli assegni e pensioni a favore di tutte le categorie di decorati al valor militare e dell'ordine militare d'Italia.

Ora, la delicatezza del problema, l'urgenza col quale è stato portato (solo ieri sera il Re-

latore ne è stato informato) non mi esime dal fare alcune considerazioni.

Premesso subito che il Relatore è favorevole alla concessione di un assegno decoroso alle medaglie d'oro quale riconoscimento tangibile della Patria ai più valorosi suoi figli, in coscienza non può tacere la propria profonda delusione per non aver visto accolto dal Governo il suggerimento di affrontare tutto il problema delle ricompense militari che comprende, oltre alle medaglie d'oro, le medaglie d'argento e di bronzo, dato che la differenza degli atti di valore che danno luogo alle diverse decorazioni è differenza di grado e non di sostanza; e, pertanto, le relative ricompense dovrebbero essere di grado diverso ma dello stesso genere.

Intende, peraltro, il Relatore richiamare la situazione in cui verrebbero a trovarsi gli insigniti dell'Ordine militare d'Italia.

La limitazione, comunque, della pensione alle sole medaglie d'oro viventi non può certo giustificarsi di fronte al Paese con economie di bilancio.

Non si può presumere che i superstiti delle medaglie d'oro defunte versino in condizioni economiche migliori delle medaglie d'oro viventi; anzi i familiari delle medaglie d'oro defunte possono trovarsi in condizioni più difficili, specie se il loro congiunto è deceduto per fatto non attribuibile a causa di guerra.

Per concludere, quale Relatore, ritengo che questa proposta sia buona per quanto riguarda la sola categoria delle medaglie d'oro viventi, ma sia una proposta che dimentica tutti gli altri decorati e che avrebbe dovuto essere completata con le pensioni per gli ex combattenti indigenti, cosa che, da tempo, si attende vanamente da tutta l'Italia; da quando cioè, due anni fa, si è celebrato il centenario della sua Unità.

Si tratta, quindi, di una proposta carente, destinata a creare giustificate reazioni tra i numerosi valorosi ex combattenti e decorati che non hanno avuto la medaglia d'oro. Non posso, quindi, che ripetere il mio invito di affrontare congiuntamente l'adeguamento di tutte queste situazioni, ammenoché il Governo non prenda solenne e formale impegno di varare, quanto prima ed entro questa legislatura, il completamento morale di questa legge.

Tutto questo dico, facendo ancora qualche riserva sulla cifra che è stata esposta come onere. In merito a tale cifra, non mi sembra che né il Ministero del bilancio né

quello del tesoro si trovino d'accordo, né sulla sua valutazione, né sulla possibilità di essere spesa. Desidererei, perciò, informazioni in merito dall'onorevole rappresentante del Ministero del tesoro.

ANGIOY. È questa la terza volta che l'attuale proposta di legge viene sottoposta al nostro esame, avendo sempre incontrato sul suo cammino due formidabili ostacoli: valutazione di merito e copertura.

Debbo ringraziare lei, onorevole Presidente, perché ha voluto contribuire a superarli, investendo del problema la Commissione Difesa, la quale ha espresso parere favorevole sia sulla mia proposta di legge — che concerne le sole medaglie d'oro — sia su quella Lizzadri, che propone l'estensione di determinati benefici anche ai superstiti delle medaglie d'oro. Il Ministero della difesa, dietro vive insistenze della Commissione Bilancio, è riuscito a reperire la copertura — per quanto attiene alle medaglie d'oro viventi — in un capitolo del suo bilancio. In sede di Commissione Bilancio sia l'onorevole Belotti, che è stato il principale artefice di quest'ultima fase dell'*iter* del progetto di legge, che l'onorevole Lizzadri e me come proponenti, siamo rimasti d'accordo sulla necessità di accompagnare il provvedimento legislativo con due ordini del giorno che invitino, per l'avvenire, il Ministero competente a trovare, nell'ambito delle sue possibilità, i fondi necessari a soddisfare le esigenze delle altre categorie. Subordinare l'approvazione di questa proposta di legge all'assorbimento complessivo di quelle che sono le richieste non solo del Relatore, ma anche dei proponenti e di tutto il Parlamento, significherebbe non soddisfare affatto le esigenze prospettate.

Ritengo, pertanto, opportuno approvare senz'altro il presente provvedimento; anche perché, dopo gli sforzi veramente meritevoli compiuti soprattutto dal Ministero della difesa, dire «no» significherebbe assumersi gravi e ingiustificate responsabilità.

BIGI. Rinunciamo a intervenire nella discussione generale, riservandoci di fare delle dichiarazioni di voto.

MATTEOTTI GIANCARLO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il Ministero del tesoro mi ha incaricato di esprimere parere assolutamente contrario al provvedimento. Questo divisamento è nato, sia per ragioni di merito, in quanto non si qualifica alcun ordinamento generale, sia perché la questione non può essere esaminata per una sola categoria, bensì in un riordinamento generale; sia per la copertura: l'ammontare della

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

spesa è infatti molto superiore a quella prospettata.

ZUGNO. Desidero sapere dall'onorevole Sottosegretario se ha preso visione del nuovo testo. Comprendo come il Ministero del tesoro possa essere contrario alla proposta di legge. Ricordo, però, che la Commissione Bilancio ha, ieri sera, espresso parere favorevole (e questo, mi sembra, annulla ogni problema di copertura), in relazione, in effetti, ad una limitazione alle medaglie d'oro viventi, senza alcun aggravio per lo Stato e senza modificare la misura per tutti gli assegni di soprassoldo per la reversibilità.

Da parte della Commissione Bilancio ci viene assicurata la validità della copertura in modo totale. Per quanto riguarda il Ministero del tesoro, la discriminazione fatta non sussiste più, in quanto l'aumento viene limitato alle medaglie d'oro viventi, senza reversibilità per quanto attiene quelle decedute.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do lettura di quanto è scritto nel Bollettino delle Commissioni parlamentari, n. 427 del 22 gennaio 1963, nei riguardi della proposta di legge di cui si tratta:

« Il Relatore Belotti illustra un nuovo testo delle due proposte concordato con il Ministro della difesa in base al quale la spesa conseguente è imputata a carico dello stato di previsione della Difesa per l'esercizio 1963-64 a riduzione del capitolo corrispondente al 191 dell'esercizio corrente; fermo restando la misura di un milione all'anno il beneficio verrebbe corrisposto non a titolo di pensione ma di assegno straordinario a vita irreversibile ed in sostituzione del soprassoldo di medaglia attualmente corrisposto. Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Lizzadri, Zugno e Biasutti e dopo che il Sottosegretario Pezzini esprime il contrario avviso del Bilancio soprattutto per la ritenuta incongruenza di indicare la copertura della maggiore spesa come riduzione di un capitolo di uno stato di previsione non ancora determinato, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al nuovo testo illustrato dal Relatore e segnala, altresì, alla competente Commissione di merito l'opportunità di approvare in quella sede un ordine del giorno che auspichi l'estensione del beneficio ai superstiti dei decorati di medaglia d'oro al valor civile ».

MATTEOTTI GIANCARLO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Come vedono, c'è già il parere contrario del Governo: evidentemente io, esprimendo il parere del Tesoro,

concordo con quello del Bilancio che, peraltro, non essendo a conoscenza del nuovo testo ho personalmente interpellato. Non posso che esprimere questo parere: ho un mandato specifico del Ministero del tesoro di esprimere parere assolutamente contrario a questo disegno di legge per ragioni di merito e per ragioni di copertura che è da ritenersi insufficiente.

PRESIDENTE. Il parere contrario del Ministero non impedisce l'esame del provvedimento e la sua eventuale approvazione.

MATTEOTTI GIANCARLO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. In questo caso, dovrei chiedere la rimessione del provvedimento in Aula.

RAFFAELLI. Il Governo, annunciando la possibilità del rinvio in Aula del provvedimento, ci pone davanti alla necessità di rivedere i termini della nostra discussione.

La sostanza è che tutti i gruppi della Camera sono favorevoli al nuovo testo elaborato dalla Commissione. Mi pare che la copertura della spesa che ne consegue sia prevista con i mezzi interni del bilancio della Difesa. Vorrei domandare se in questo caso — e mi scusi l'onorevole Giancarlo Matteotti — è proprio necessario il parere positivo o negativo del Ministero del tesoro, dal momento che si tratta di un provvedimento che potrebbe essere classificato fra quelli di movimento interno di fondi che non generano una maggiore spesa.

Infatti, l'articolo 4 del nuovo testo, stabilisce che alla copertura si provveda mediante diminuzione dello stanziamento corrispondente al capitolo 191 del bilancio del Ministero della difesa; quindi la vigilanza dei Ministeri del tesoro e del bilancio è messa fuori causa, in quanto non si tratta di una maggiore spesa.

Non faccio alcuna osservazione circa la decorrenza di questa modifica: non posso e il Presidente può capire anche il perché; ma insisto sul fatto che il provvedimento non provoca alcuna maggiore spesa, ma la copertura avviene a carico di un bilancio già approvato di un determinato Ministero. Si tratta di una « nuova » ma non maggiore spesa.

PRESIDENTE. Ho colto, sul finire dell'intervento del Sottosegretario, l'affermazione che se si deve procedere nella discussione del testo unificato proposto, il Governo chiederebbe il deferimento in Aula del provvedimento stesso.

Non vorrei arrivare a questo punto, e vorrei pregare invece il Governo di voler

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

formulare le sue nuove proposte su questo testo.

Ammetto che la presentazione del nuovo testo, avvenuta ieri sera, ha costituito una novità anche per il rappresentante del Governo; però vorrei che, quanto meno, il Ministro esaminasse questo nuovo testo e quindi riconsiderasse questo atteggiamento in maniera tale che, qualunque sia la decisione, essa si prenda dopo una attenta e superiore valutazione.

Quindi pregherei gli onorevoli colleghi di voler concedere un brevissimo rinvio nella discussione del provvedimento, che verrà iscritto all'ordine del giorno dopo che l'onorevole Sottosegretario avrà sottoposto al Ministro (e credo che non abbia nulla in contrario ad assumersi questo compito) del tesoro il nuovo testo, e dopo che egli avrà espresso al Ministro l'atteggiamento della Commissione Bilancio e di quella Finanze e Tesoro.

BIGI. Accetto il rinvio, ma chiedo che l'argomento venga posto all'ordine del giorno nella riunione di domani data l'urgenza dell'approvazione della legge in vista della imminente chiusura della Legislatura.

Pur essendo d'accordo sul breve rinvio di 24 ore, debbo aggiungere che è veramente doloroso constatare l'esistenza di questi continui dinieghi da parte del Governo di fronte alle richieste di provvedimenti come questo, che non si dovrebbe avere il coraggio da parte nostra neppure di discutere, ma che dovrebbero essere approvati solo per effetto di uno stato d'animo, avendo di fronte a noi coloro che più hanno dato al nostro Paese. Il Governo ora si trincerava dietro questioni di copertura: ma quando abbiamo chiamato questa gente a difendere il Paese, essa non ha fatto questioni ed è accorsa in armi.

MATTEOTTI GIANCARLO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il numero di coloro che hanno difeso il Paese è molto grande, ed il Governo vuol fare le cose bene e senza fretta, e ciò per ovvie ragioni!

BIGI. È tanto che chiediamo al Governo di fare qualche cosa per gli ex combattenti, e non ha fatto nulla.

ANGIOY. Devo fare alcune precisazioni in relazione alle avvenute affermazioni del Sottosegretario di Stato per il bilancio.

Faccio parte di questa Assemblea da 10 anni, e mi è accaduto molto raramente di vedere il Governo, al termine di una discussione, chiedere il rinvio in Aula di un provvedimento.

Devo poi osservare che questa « proposta elettorale » — come è stata definita — porta una data di presentazione che non lascia nessun dubbio in proposito perché risale all'inizio della Legislatura. Debbo precisare che il testo sul quale stiamo discutendo non è, né quello presentato da me, né quello presentato dall'onorevole Lizzadri, ma si tratta di un testo unificato delle proposte di legge 1455-1840 cioè diventa, se mai, una iniziativa che ha avuto l'assenso del Ministero della difesa.

Questo dovevo precisare, perché il Sottosegretario sa benissimo che la presentazione, fatta col collega, di queste proposte di legge non aveva alcun significato elettorale: sono state, infatti, presentate prima delle celebrazioni dell'Unità d'Italia. Devo aggiungere che il fatto che la presentazione sia avvenuta da due parti diverse della Camera dimostra lo spirito che anima il provvedimento, senza discriminazioni e senza scopi elettoralistici.

MATTEOTTI GIANCARLO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Ho avuto un mandato preciso. Naturalmente riferirò le precisazioni di cui sono ora venuto a conoscenza.

MARZOTTO, *Relatore*. È dal 1960 che sono Relatore di questa legge: non si può dire perciò che non vi sia stato tempo per esaminare la questione. Quella che occorre è la volontà politica di affrontare il problema e di reperire i mezzi necessari al finanziamento della legge. Intendo sottolineare a questo proposito che, facendo riferimento alla legge, non intendo parlare del testo originale, che trovo carente e inadeguato alle aspettative di tutto il mondo degli ex combattenti e decorati al valor militare, i quali non sono soltanto i decorati di medaglia d'oro, ma anche tutti gli altri pluridecorati con medaglie d'argento e di bronzo.

Invito, quindi, la Commissione tutta e l'onorevole rappresentante del Governo a voler trovare, nel giro di qualche giorno, un accommodamento e una copertura che consentano di affrontare, tutti insieme, i problemi relativi ai decorati, cosicché, accontentando le centodiciotto medaglie d'oro, non vengano dimenticati tutti gli altri.

PRESIDENTE. Piuttosto che conseguire l'*optimum* incerto, mi sarei accontentato del « bene » certo. Temo infatti che questa proposta rinvi le cose *sine die*. Comunque la discussione della presente proposta di legge, se non vi sono osservazioni, si intende rinviata a domani.

(Così rimane stabilito).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Discussione del disegno di legge: Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte alla Università degli studi di Pisa (4352); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pucci Anselmo ed altri: Trasferimento della tenuta di Tombolo e della parte residua della tenuta di San Rossore (Pisa) già in dotazione della Corona, al comune e alla provincia di Pisa per le esigenze dell'università, lo sviluppo urbanistico e la formazione di proprietà contadina (4019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa » (4352); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pucci Anselmo ed altri: « Trasferimento della tenuta di Tombolo e della parte residua della tenuta di San Rossore (Pisa), già in dotazione alla Corona, al comune e alla provincia di Pisa per le esigenze dell'università, lo sviluppo urbanistico e la formazione di proprietà contadina » (4019).

Poiché non è ancora pervenuto il parere della I Commissione, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame di questi due provvedimenti legislativi è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena » (*Urgenza*) (4040):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa Salesiana di San

Giovanni Bosco denominata " Borgo Ragazzi di Don Bosco ", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex forte Prenestino di Roma » (4324):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	18
Voti contrari	12

(La Commissione approva).

« Aumento, per l'esercizio finanziario 1962-63, del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3 della legge stessa » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4371):

Presenti	30
Votanti	29
Astenuti	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Autorizzazione a vendere alla Innocenti-Società generale per l'industria metal-lurgica e meccanica con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato sito in detta città e denominato G.3 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4413):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	24
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Facoltà degli ufficiali in ausiliaria, di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento » (4421):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

MITTERDORFER ed altri: « Estensione di agevolazioni fiscali alle operazioni di credito artigiano assistite da provvidenze legislative

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

provinciale nella regione Trentino-Alto Adige » (4302):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Armaroli, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Francesco, Longoni, Martinelli, Marzotto, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Patrini, Radi, Raf-

faelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Schiratti, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Zugno.

Si è astenuto sulla proposta di legge n. 4371:

Togni Giulio Bruno.

E in congedo:

Terragni.

La seduta termina alle 13,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI